Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 357

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

CONTER - Control Center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « 16 % 1978 » sorteggiate il 12 dicembre 1983.

CONTER - Control Center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « 18 % 1980 » sorteggiate il 12 dicembre 1983.

CONTER - Control Center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « 15,50 % 1979 » sorteggiate il 9 dicembre 1983.

Sugherificio P. Careddu, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1983.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

Gruppo finanziario edile, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1983.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1983.

Società carte speciali, società per azioni, in Caronno Pertusella: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1983.

Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni « 8 % - 1975 » sorteggiate il 3 dicembre 1983.

Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni « 10 % - 1979 » sorteggiate il 3 dicembre 1983.

Birra Moretti, società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1983.

La Triveneta, agenzia di aut. e spedizioni, società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1983.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Immobiliare Crostolo, società per azioni, in Santa Vittoria di Gualtieri: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1983.

Molino P. Berruto di f.lli Berruto, società per azioni, in Chieri: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1983

R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1983.

I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1983.

DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1983.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1968 » sorteggiate il 20 dicembre 1983.

Press, società per azioni, in Bra: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1983 (delibera 13 luglio 1970).

Press, società per azioni, in Bra: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1983 (delibera 2 luglio 1979).

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1983.

Valverde finanziaria, società per azioni, in Borgo Val Sugana (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 12 dicembre 1983.

Officine Maccaferri, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1983 (emissione 18 giugno 1974).

Officine Maccaferri, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1983 (emissione 24 ottobre 1978).

I.M.S.E.R. - Industrie minerarie scavi e rilevati, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1983.

S.A.M.P. - Meccanica di precisione, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1983

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1983.

Sider, società per azioni per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

Commerciale tubi acciaio, società per azioni, in Grugliasco: Estrazione di obbligazioni « 15 % - 1979/1984 ».

Città di Torino: Errata-corrige.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 51ª seduta pubblica per lunedì 2 gennaio 1984 alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(6943)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **738.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

elementi di geochimica applicata alla prospezione geomineraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **739.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926 n 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art 75 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, I gruppo, del corso di laurea in fisica è inserito l'insegnamento di « teoria dei sistemi a molti corpi ».

Art. 76 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è inserito il seguente insegnamento:

per l'indirizzo generale:

II gruppo:
equazioni differenziali;

per l'indirizzo didattico:

I gruppo:
equazioni differenziali;

per l'indirizzo applicativo:

I gruppo:
equazioni differenziali.

Art. 78 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è inserito l'insegnamento di « biologia delle popolazioni umane ».

Art. 79 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito l'insegnamento di « fotogeologia »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1983, n. 740.

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali del Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Le unità navali in dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.

I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina, che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego d'istituto.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1983
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 145

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Ostuni.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi), al quale la legge assegna quaranta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo con ordinanza del 30 settembre 1983, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio e poi con provvedimento n. 25595 del 10 ottobre 1983, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 17 e 19 ottobre 1983 affinché provvedesse all'approvazione del bilancio medesimo, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tali sedute, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio, mentre la situazione politica ed amministrativa si aggravava ulteriormente a causa delle dimissioni del sindaco e della mancata elezione della giunta nelle sedute del 16, 18, 19, 24, 26 e 27 ottobre 1983, queste ultime due infruttuose anche ai fini dell'approvazione del suddetto documento contabile.

Di conseguenza, il commissario *ad acta* incaricato dalla sezione di controllo con atto n. 27089 del 28 ottobre 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Dante Paladino.

Roma, addì 9 novembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Dante Paladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6876)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Giovanni Teatino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero, le sedute consiliari del 7 luglio, 2 agosto e 19 settembre 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il sopracitato documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 30 del 20 settembre 1983, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 5 ottobre 1983, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione di controllo, con atto n. 36 del 13 ottobre 1983, nominava un commissario *ad acta*, che in data 25 ottobre 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato articolo 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Amicone.

Roma, addì 9 novembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Amicone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6877)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Acri.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acri (Cosenza), al quale la legge assegna trenta membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute dei giorni 24 luglio, 6, 9 e 22 agosto 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 7 e 18 settembre, 2 e 10 ottobre 1983 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 2950/13.1 del 18 ottobre 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 27 ottobre e 4 novembre 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Acri, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acri (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, addì 9 novembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Acri (Cosenza) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acri (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6878)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 dicembre 1983.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevedono l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nell'annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 26 novembre 1982, citato nelle premesse.

Roma, addì 14 dicembre 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1983
Registro n. 44 Poste, foglio n. 185

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. CORRISPONDENZE

1.1. *Lettere*: (1)		
fino a 20 g: invii normalizzati (2) (3)	L.	550
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.000
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.300
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.600
da oltre 250 g fino a 500 g	»	5.000
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	8.600
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	14.000
1.2. *Aerogrammi*	L.	500
1.3. *Cartoline postali* (1)	»	400
1.4. *Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa*:		
fino a 20 g: invii normalizzati (2) (3)	L.	300
da oltre 20 g fino a 50 g	»	400
da oltre 50 g fino a 100 g	»	600
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.000
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.900
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	2.800
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	4.400
per ogni 1.000 g o frazione in più	»	2.200

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 g: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale.
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.
Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca:
lettere fino a 20 g: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.
(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.
(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 g o frazione in più	L	2.200

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 g	L	150
da oltre 20 g fino a 50 g	»	200
da oltre 50 g fino a 100 g	»	300
da oltre 100 g fino a 250 g	»	500
da oltre 250 g fino a 500 g	»	950
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	1.400
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	2.200
per ogni 1.000 g o frazione in più	»	1.100

Stampe spedite in sacchi speciali dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione

per ogni 1.000 g o frazione in più	L	1.100

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. *Pacchetti postali*:

fino a 100 g	L	600
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.200
da oltre 250 g fino a 500 g		2.100
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	3.400

1.6. *Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati* L 450

2. PACCHI

2.1. *Bollettino di spedizione* L 200

2.2. *Tassa sul peso* (quota-parte territoriale di partenza e di arrivo).

fino a 1 kg	DTS	3,27
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	3,84
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	4,41
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	5,26
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	6,13
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	6,70

2.3. *Quota-parte di transito*:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle quote-parti di rete aerea di ogni singolo Paese di destinazione.

3. SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

3.1. *Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria*:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L	1.500
per ogni sacco speciale di stampe		7.500

3.2. *Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate* L 250

3.3. *Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze*:

L.C Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C per ogni 5 g Lire	A.O. per ogni 50 g Lire
Europa (*)	-	130
Bacino Mediterraneo	80	130
Africa	180	380
Americhe	220	440
Asia	180	440
Oceania	380	750

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

3.4. *Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria*:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L	1.500
per ogni sacco speciale di stampe	»	7.500

3.5. *Tassa di assicurazione*:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa	L	5.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	500

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa	L	5.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	4.000

3.6. *Tassa di assegno*: all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 50.000	L	2.200
da oltre L. 50.000 fino a L 100.000	»	3.300
da oltre L. 100.000 fino a L 300.000		4.400
da oltre L. 300.000 fino a L 500.000	»	5.500
oltre L 500.000		6.000

3.7. *Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente* L 550

3.8. *Tassa di presentazione in dogana all'importazione*:

per ogni invio di corrispondenza	L	1.450
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5)	»	2.900
per ogni pacco		2.900

Per gli invii della posta-lettere provenienti dai Paesi membri della C.E.E. e per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'I.V.A. Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.

3.9. *Tassa per le formalità doganali di esportazione*:

per ogni pacco L 550

3.10. *Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A47, T/EX, dei Carnets E.C.S e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità* L 550

3.11. *Tassa di piombo doganale*:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità L 350

3.12. *Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco con un massimo di 6,53 DTS*

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

3.13. *Tassa per avviso di mancata consegna*:

per ogni pacco L 450

3.14. *Tassa di imbarco*:
per ogni pacco L. 450

3.15. *Tassa di reclamo*:
per ogni pacco L. 550

3.16. *Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati* . L. 1.750

3.17. *Buoni risposta internazionali* L. 900

4. Servizi di bancoposta

4.1. *Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista*: tassa di emissione:

fino a L. 50.000	L.	1.600
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000	»	2.700
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000	»	3.800
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	5.000
oltre L. 500.000	»	5.500

4.2. *Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia*:
per ogni attestazione L. 550

4.3. *Vaglia internazionali telegrafici*:
oltre la tassa indicata alla voce 4.1., è dovuta la tassa telegrafica.

4.4. *Richiesta di autorizzazione bancaria* (*modello* VII-*bis*):
tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;
tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.5. *Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie»* L. 500

4.6. *Tassa di rivalidazione e di duplicazione* (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) L. 600

4.7. *Conti correnti*:
a) postagiro destinati all'estero:
d'importo fino a L. 100.000 L. 270
per ogni 100.000 lire o frazione in più » 140
b) revoca di postagiro internazionali » 1.350

Limiti di peso, di dimensione e di valore
Indennità di smarrimento

Limiti di peso

1. Lettere e stampe kg 2
(I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5)
Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . » 30
2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa g 20
3. Pacchetti postali kg 1
4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . » 7
5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.
2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.
3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × 23,5 (tolleranza + 2 mm).
4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.
Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:
uffici principali ed uffici locali di rilevante entità: diritti speciali di prelievo . . . . DTS 1.633
uffici locali di media e minore entità: diritti speciali di prelievo . » 900
ricevitorie: diritti speciali di prelievo . . » 100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1.633 DTS.
Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.
Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate . . .	DTS	19,60
Per i sacchi speciali	»	65,34
Per i pacchi:		
del peso fino a kg 5	DTS	19,60
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	29,40
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	39,20
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	49,00

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Gava

Tabella 2

INVII NORMALIZZATI

1. Definizione

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.
Gli invii possono essere:
a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. Requisiti

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. Posizione del pannello: il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dello invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia: ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

E' prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(6801)

DECRETO 23 dicembre 1983.

Normalizzazione su scala mondiale delle tasse di bordo nel servizio radiotelefonico, radiotelegrafico e radiotelex marittimo internazionale. Modifica delle tasse costiere. Istituzione delle tasse radiomarittime via satellite.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge n. 130 del 26 aprile 1983;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Malaga Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'art. 66 del regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1982);

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, concernente la ristrutturazione delle tariffe per il servizio radiomarittimo internazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per il servizio radiomarittimo internazionale sono fissate nelle seguenti misure:

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE

1. *Radiotelegrammi scambiati tra navi estere e utenti nazionali, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera, a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,80
tassa di bordo	»	(1)
tassa di prosecuzione terrestre	»	(2)
ogni parola supplementare	»	(2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

(2) Le tasse, rapportate in franchi oro, stabilite per i telegrammi ordinari interni.

2. *Radiotelegrammi scambiati tra navi estere ed utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera, a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,80
tassa di bordo	»	(1)
tassa di prosecuzione terrestre	»	(2)
ogni parola supplementare	»	(2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

(2) Le tasse di percezione stabilite per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

3. *Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane e utenti esteri via stazioni costiere p.t. italiane*:

tassa costiera, a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,80
tassa di bordo, a parola (minimo sette parole)	»	0,40
tassa di prosecuzione terrestre	»	(1)
ogni parola supplementare	»	(1)

(1) Le tasse di percezione stabilite per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

4. *Radiotelegrammi « LPR » (1), libera pratica radiomarittima, riguardanti messaggi di natura sanitaria scambiati tra navi estere e uffici sanitari di porti italiani, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera, a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,80
tassa di bordo	»	(2)
tassa di prosecuzione terrestre	»	(3)
tassa di ricevimento	»	(3)
ogni parola supplementare	»	(3)

(1) L'Amministrazione p.t. italiana addebita alla nave estera sia il radiotelegramma di richiesta, sia quello di risposta dell'ufficio sanitario marittimo.

(2) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

(3) Le tasse, rapportate in franchi oro, stabilite per i telegrammi ordinari interni.

5. *Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane e utenti italiani od esteri, via stazioni costiere estere*:

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo, a parola (minimo sette parole)	»	0,40
tassa di prosecuzione terrestre	»	(2)
ogni parola supplementare	»	(2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations côtières » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

6. *Radiotelegrammi fonodettati: valgono le stesse tariffe dei radiotelegrammi ordinari e « LPR » esteri* (vedi punti 1, 2, 3, 4 e 5).

7. *Lettere radiomarittime « SLT » (1) provenienti da navi estere e dirette ad utenti nazionali, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera, a parola (minimo ventidue parole)	Fr. oro	0,20 (2)

(1) Servizio consentito solo nel senso bordo/terra con navi estere.

(2) Comprende anche la tassa di recapito postale.

TARIFFE RADIOFOTOTELEGRAFICHE

8. *Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio costiere p.t. italiane, fra navi estere ed utenti italiani*:

	Gamma MF Fr. oro	Gamma HF Fr. oro
a) formato di cm 18 × 9,9:		
tassa costiera	14,00	28,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
b) formato di cm 18 × 13,2:		
tassa costiera	17,50	35,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
c) formato di cm 18 × 16,5:		
tassa costiera	21,00	42,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
d) formato di cm 18 × 19,8:		
tassa costiera	24,50	49,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

TARIFFE RADIOTELEX

9. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi estere e utenti della rete telex nazionale, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera	Fr. oro	18,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea: compresa nella tassa costiera.		

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

10. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi estere e utenti telex esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera	Fr. oro	18,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	(2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

(2) Le tasse di percezione stabilite per il servizio telex tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

11. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e utenti telex esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:*

per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera	Fr. oro	18,00
tassa di bordo	»	4,50
tassa di linea	»	(1)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

---

(1) Le tasse di percezione stabilite per il servizio telex tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

12. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e utenti telex italiani od esteri, via stazioni costiere estere:*

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo (minimo tre minuti)	»	4,50
tassa di linea	»	(2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

---

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations côtières » edita dall'U.I.T e relativi supplementi

(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE

13. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti della rete telefonica nazionale, via stazioni radio costiere p.t. italiane:*

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera .	Fr. oro	6,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	2,40

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera .	Fr. oro	9,60
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea .	»	2,40

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera .	Fr. oro	18,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	2,40

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

---

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » e relativi supplementi edita dall'U.I.T.

14. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:*

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera .	Fr. oro	6,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	(2)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera .	Fr. oro	9,60
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	(2)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera .	Fr. oro	18,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	(2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

---

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi

(2) Le tasse di percezione stabilite per il servizio tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

15. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:*

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera	Fr. oro	6,00
tassa di bordo:		
senso terra-bordo	»	—
senso bordo-terra	»	3,00
tassa di linea	»	(1)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera	Fr. oro	9,60
tassa di bordo	»	4,50
tassa di linea	»	(1)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera	Fr. oro	18,00
tassa di bordo	»	6,00
tassa di linea	»	(1)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

---

(1) Le tasse di percezione stabilite per il servizio tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

16. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti italiani o esteri, via stazioni costiere estere:*

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo:		
senso terra-bordo	»	—
senso bordo-terra	»	3,00
tassa di linea	»	(2)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo	»	4,50
tassa di linea	»	(2)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo	»	6,00
tassa di linea	»	(2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

---

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stantions côtières » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

17. *Tasse speciali radiotelefoniche:*

a) Conversazioni radiotelefoniche « personali », valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti esteri o da navi estere per utenti italiani od esteri, via stazioni costiere p.t. italiane:

soprattassa costiera: 2/3 delle tasse unitarie previste per le varie gamme di frequenza (VHF, MF o HF);

soprattassa di linea:

navi estere per l'Italia: 2/3 della tassa unitaria di linea;

navi italiane od estere per l'estero (1).

b) Conversazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia, via stazioni costiere p.t. italiane:

soprattassa costiera: 2/3 delle tasse unitarie previste per le varie gamme di frequenza (VHF, MF o HF);

soprattassa di linea: 2/3 della tassa unitaria di linea.

c) Conversazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane od estere per l'estero, via stazioni costiere p.t. italiane:

soprattassa costiera: 2/3 delle tasse unitarie previste per le varie gamme di frequenza (VHF, MF o HF);

soprattassa di linea: (1).

---

(1) Le tasse di percezione stabilite per il servizio telefonico tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

Art. 2.

Le tariffe per il servizio radiomarittimo internazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nelle seguenti misure:

TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

18. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi estere ed utenti della rete telex nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	30,00 (*)	10,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea: compresa nella tassa costiera.		

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

19. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi estere ed utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	30,00 (*)	10,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

---

(1) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

20. *Conversazioni radiotelex richieste da navi italiane per utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	25,50 (*)	8,50
tassa di bordo	4,50 (*)	1,50
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

---

(1) La tassa di percezione per il servizio telex tramite operatrice o la tassa per il servizio telex automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

21. *Conversazioni radiotelex richieste da utenti telex esteri per navi italiane, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	30,00 (*)	10,00 (**)
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

(**) Per minuto o frazione.

---

(1) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

22. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e utenti telex italiani od esteri, via stazione terrena costiera estera:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)
tassa di bordo:		
senso bordo/terra	4,50 (*)	1,50 (**)
senso terra/bordo	—	—
tassa di linea	(2)	(2)

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

(**) Per minuto o frazione.

---

(1) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali dell'U.I.T.

(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

23. *Conversazioni radiotelex richieste da utenti italiani per navi estere, via stazione terrena costiera estera:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)
tassa di bordo	—	—
tassa di linea .	(2)	(2)

(1) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali dell'U.I.T.

(2) La tassa di percezione per il servizio telex tramite operatrice o la tassa per il servizio telex automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

24. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti della rete telefonica nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) (**) Fr. oro
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	60,00 (*)	20,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	2,40 (*)	0,80

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Consentite solo nel senso bordo-terra.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

25. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) (**) Fr. oro
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	60,00 (*)	20,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea .	(1)	(1)

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

(**) Consentite solo nel senso bordo-terra.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(1) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

26. *Conversazioni radiotelefoniche richieste da navi italiane per utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale . . .	54,00 (*)	18,00
tassa di bordo	6,00 (*)	2,00
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(1) La tassa di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice o la tassa per il servizio telefonico automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

27. *Conversazioni radiotelefoniche richieste da utenti esteri per navi italiane, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (**)
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	60,00 (*)	—
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(1)	—

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

(**) Non consentito

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(1) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

28. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti italiani od esteri, via stazione terrena costiera estera:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) (**) Fr. oro
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale . .	(1)	(1)
tassa di bordo:		
senso terra-bordo . . .	—	—
senso bordo-terra . .	6,00 (*)	2,00
tassa di linea	(2)	(2)

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Consentite solo nel senso bordo-terra.

(1) Quella risultante dalle pubblicazioni ufficiali dell'U.I.T

(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

29. *Tasse speciali per il servizio radiotelefonico via satellite*:

a) Conversazioni radiotelefoniche « personali », valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti esteri o da navi estere per utenti italiani od esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	Fr. oro	15,00
soprattassa di linea:		
navi estere per l'Italia	»	1,60
navi italiane per l'estero .	»	(1)

b) Conversazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	Fr. oro	15,00
soprattassa di linea	»	1,60

c) Conversazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane od estere per l'estero, via stazione terrena costiera p.t. italiana.

soprattassa costiera	Fr. oro	15,00
soprattassa di linea	»	(2)

---

(1) Le soprattasse stabilite per il servizio telefonico tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(2) Le tasse di percezione stabilite per il servizio telefonico tramite operatrice con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

Art. 3.

Le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nelle seguenti misure:

TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

30. *Conversazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana*:

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Lire	Servizio automatico (per minuto o frazione) Lire
tassa costiera, compreso il segmento spaziale .	15.000 (*)	5.000
tassa di bordo	2.100 (*)	700

tassa di linea: compresa nella tassa costiera.

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

31. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana*:

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Lire	Servizio automatico (per minuto o frazione) (**) Lire
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	28.500 (*)	9.500
tassa di bordo	2.100 (*)	700
tassa di linea	810 (*)	270

(*) Ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Consentito solo nel senso bordo-terra.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate), si percepisce 1/3 delle tasse costiere e di linea.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 12 marzo 1981, citato nelle premesse.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1983
Registro n. 44 *Poste, foglio n.* 183

(6879)

DECRETO 28 dicembre 1983.

Aggiornamento del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 8;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358;

Visto l'art. 104 del regolamento di esecuzione della predetta convenzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazioni e del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Attesa la necessità di adeguare l'entità corrente del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione (taxes de perception) espressi in DTS;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 1984 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1583,10 (millecinquecentottantatrelire e diecicentesimi).

E' abrogato il decreto ministeriale 25 novembre 1982, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1983
Registro n. 44 Poste, foglio n. 184

(6942)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, in Padova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 21 dicembre 1983, con la quale il tribunale di Padova ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere produzioni industriali e sia autorizzata la continuazione dello esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni, nato a Venezia il 20 aprile 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6918)

DECRETO 23 dicembre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Società saccarifera del Rendina, in Padova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 21 dicembre 1983, con cui il tribunale di Padova ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Società saccarifera del Rendina, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Società saccarifera del Rendina, quale società collegata con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, per preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima e per autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Società saccarifera del Rendina, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, collegata alla S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979 n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni, nato a Venezia il 20 aprile 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6919)

DECRETO 23 dicembre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Società italiana per l'industria degli zuccheri, in Padova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 21 dicembre 1983 con cui il tribunale di Padova ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Società italiana per l'industria degli zuccheri, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Società italiana per l'industria degli zuccheri, quale società collegata con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, per preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e per autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Società italiana per l'industria degli zuccheri, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, collegata alla S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni, nato a Venezia, il 20 aprile 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6920)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 dicembre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente, l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto l'accordo parafato a Bruxelles il 30 novembre 1983, tra la C.E.E. e la Romania per una limitazione quantitativa dell'importazione in Italia dei prodotti tessili della categoria 73 originari della Romania;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tute sportive a maglia non elastica né gommata (v.d. 60.05 cod. stat. da 160 a 190) originarie della Romania è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76 protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze, vengono modificate nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(6921)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1983.

Approvazione dei nuovi modelli per le domande di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato o di rettifica dei dati identificativi e per le dichiarazioni di inizio e variazione attività, in materia di imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, contenente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 contenente modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quale prescrive che le dichiarazioni di inizio e variazione di attività devono essere presentate su modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta la necessità di apportare le opportune modifiche ai modelli approvati con decreto ministeriale 29 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1

Il decreto ministeriale 29 dicembre 1979, riguardante l'approvazione dei modelli concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, da presentarsi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è abrogato.

Art. 2.

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato o di rettifica dei dati identificativi e le dichiarazioni di inizio e variazione di attività prescritte dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono essere presentate in duplice esemplare ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto redatte in conformità ai modelli sottoindicati e devono contenere le indicazioni richieste dai modelli stessi:

modello AA7/3, domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, richiesta di duplicato del numero di codice medesimo o di rettifica dei dati identificativi, da presentare da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche e da redigere secondo il modello allegato 1 al presente decreto;

modello AA9/3, dichiarazione di inizio attività e di variazione di dati, da presentare da parte di ditte individuali e da redigere secondo il modello allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

Originale per l'Ufficio

AA7/3

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo

UFFICIO IVA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ O VARIAZIONE DATI
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E INIZIO ATTIVITÀ — DATA INIZIO

2 INIZIO ATTIVITÀ (per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale) — CODICE FISCALE 0 — DATA INIZIO

3 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA 0 0 — DATA VARIAZIONE

4 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ☐ CODICE FISCALE ☐ PARTITA IVA — 0

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

SIGLA (EVENTUALE) — DESCRIZIONE ATTIVITÀ — COD. ATTIVITÀ

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO — ESONERO ADEMPIMENTI CONTABILI E — RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO R — OPZIONE PER IL REGIME NORMALE N — DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI D — APPLICAZIONE SEPARATA DELL'IMPOSTA 1 2

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) o STATO ESTERO — PROV.

INDIRIZZO — NUMERO CIVICO — SCRITTURE CONTABILI ☐

DOMICILIO FISCALE se diverso dalla SEDE LEGALE

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) — PROV.

INDIRIZZO — NUMERO CIVICO — SCRITTURE CONTABILI ☐

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME — CARICA — INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA — PROV — DATA DI NASCITA — CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) — PROV.

INDIRIZZO — NUMERO CIVICO — SCRITTURE CONTABILI ☐

QUADRO D EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

1 FUSIONE — 2 INCORPORAZIONE — 3 SUCCESSIONE

4 INIZIO ATTIVITÀ PER VARIAZIONE UFFICIO — 5 UNIFICAZIONE DI NUMERI DI PARTITA IVA — 6 MODIFICAZIONE DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ

7 — 8 — 9

0 — 0

0 — 0

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

É STATO ATTRIBUITO AL SOGGETTO D'IMPOSTA

☐ IL NUMERO DI PARTITA IVA

☐ IL NUMERO DI CODICE FISCALE

0

DATA . — IL FUNZIONARIO

QUADRO E ALTRI LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

PROGR	TIPO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO	CODICE ATTIVITÀ	SCRITTURE CONTABILI SETTORIALI
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐

QUADRO F DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

QUADRO G DATI RELATIVI AD EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri: ☒ ☒ ☒ D E F G H (barrare)

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Copia per il Contribuente

AA7/3

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo

UFFICIO IVA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ O VARIAZIONE DATI
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E INIZIO ATTIVITÀ — DATA INIZIO

2 INIZIO ATTIVITÀ (per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale) — CODICE FISCALE 0 — DATA INIZIO

3 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA 0 0 — DATA VARIAZIONE

4 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ☐ CODICE FISCALE ☐ PARTITA IVA — 0

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

SIGLA (EVENTUALE) — DESCRIZIONE ATTIVITÀ — COD. ATTIVITÀ

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO — ESONERO ADEMPIMENTI CONTABILI E — RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO R — OPZIONE PER IL REGIME NORMALE N — DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI D — APPLICAZIONE SEPARATA DELL'IMPOSTA 1 2

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) o STATO ESTERO — PROV

INDIRIZZO — NUMERO CIVICO — SCRITTURE CONTABILI ☐

DOMICILIO FISCALE se diverso dalla SEDE LEGALE

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) — PROV.

INDIRIZZO — NUMERO CIVICO — SCRITTURE CONTABILI ☐

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME — CARICA — INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA — PROV — DATA DI NASCITA — CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) — PROV

INDIRIZZO — NUMERO CIVICO — SCRITTURE CONTABILI ☐

QUADRO D EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

1 FUSIONE — 2 INCORPORAZIONE — 3 SUCCESSIONE

4 INIZIO ATTIVITÀ PER VARIAZIONE UFFICIO — 5 UNIFICAZIONE DI NUMERI DI PARTITA IVA — 6 MODIFICAZIONE DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ

7 — 8 — 9

0 — 0

0 — 0

QUADRO E ALTRI LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

PROGR.	TIPO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO	CODICE ATTIVITÀ	SCRITTURE CONTABILI SETTORIALI
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐

QUADRO F DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

QUADRO G DATI RELATIVI AD EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri: A B C D E F G H (barrare)

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello, compilato a macchina o in stampatello in tutte le sue parti, deve essere firmato dal rappresentante del soggetto d'imposta e presentato (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all'Ufficio Provinciale IVA competente per domicilio fiscale.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc...).
I cognomi ed i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate debbono indicare soltanto il cognome da nubile.
Le date devono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre (es. 5 Marzo 1982 = 05 03 82).
La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM; Stato Estero = EE).
I richiami legislativi si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

QUADRO A TIPO RICHIESTA

Barrare una delle seguenti caselle:

[1] nel caso di DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' per i soggetti non in possesso del numero di codice fiscale che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di **fusione, successione o modificazione di ditta individuale in società**; precisare la data di inizio;

[2] nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale, rilasciato dall'ufficio IVA o dall'ufficio delle Imposte Dirette competente, che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di **incorporazione, successione, conferimento d'azienda, variazione dell'ufficio IVA** competente per territorio (per trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia); precisare il codice fiscale e la data di inizio;

[3] nel caso di COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI in ordine ad una attività soggetta ad IVA già esercitata, anche se in conseguenza di **incorporazione, successione o conferimento**; precisare la partita IVA e la data di variazione;

[4] nel caso di DOMANDA DI DUPLICATO DEL NUMERO DI CODICE FISCALE (soggetta all'imposta di bollo), ovvero DOMANDA DI DUPLICATO DEL NUMERO DI PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; barrare la casella corrispondente ed indicare, ove possibile, il numero di codice fiscale o la partita IVA.

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE: deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per Società in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicata in codice da ricercare nella seguente tabella:

Codice	SOGGETTI RESIDENTI
01	Società in accomandita per azioni
02	Società a responsabilità limitata
03	Società per azioni
04	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
05	Altre società cooperative
06	Mutue assicuratrici
07	Consorzi con personalità giuridica
08	Associazioni riconosciute
09	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed Istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici, irregolari e di fatto
24	Società in nome collettivo
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni tra professionisti
	SOGGETTI NON RESIDENTI
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per Azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute e non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone o di beni

COD. ATTIVITA' : deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività (disponibile presso l'ufficio IVA) e deve riferirsi all'attività prevalente.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato solo quando si tratti di inizio attività (tipo richiesta 1 e 2).

casella [E] : barrare se il contribuente, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 74, intende avvalersi dell'esonero dall'obbligo di registrazione, fatturazione e dichiarazione.

casella [R] : barrare se il contribuente (produttore agricolo), ai sensi dell'art. 34, intende rinunciare al regime di esonero.

casella [N] : barrare se il contribuente, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 74, intende optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

casella [D] : barrare se il contribuente, ai sensi dell'art. 36 bis, intende avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativamente alle operazioni esenti.

APPLICAZIONE SEPARATA DELL'IMPOSTA: il riquadro è riservato ai contribuenti che ai sensi dell'art. 36, relativamente ad alcune attività esercitate, applicano l'imposta separatamente.
Deve essere barrata:
la casella [1] se, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 36, il contribuente è obbligato alla applicazione separata dell'imposta;
la casella [2] se, ai sensi del terzo comma dell'art. 36, il contribuente opta per l'applicazione separata dell'imposta.

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

COMUNE : nel caso di soggetto non avente sede legale in Italia indicare lo Stato estero.
INDIRIZZO: precisare anche il comune se si tratta di un indirizzo estero.
SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate le scritture contabili.

DOMICILIO FISCALE

Il domicilio fiscale deve essere indicato solo se diverso dalla sede legale o effettiva. Nel caso di soggetto avente la sede legale all'estero il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia o, in mancanza, con quello del rappresentante.
SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate le scritture contabili.

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

Indicare i dati del rappresentante legale oppure, in mancanza, di un socio amministratore; nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione o in amministrazione controllata i dati si riferiranno rispettivamente al curatore fallimentare o al liquidatore o al commissario giudiziale.
Se il soggetto è non residente e senza stabile organizzazione in Italia, indicare i dati del rappresentante nominato nello Stato ai sensi dell'art. 17 secondo comma. Nel caso in cui sia stato nominato rappresentante un soggetto diverso da persona fisica, indicare la DENOMINAZIONE in luogo del COGNOME e NOME senza compilare le caselle relative al COMUNE, PROV. e DATA DI NASCITA.

CARICA: specificare nella casella uno dei seguenti numeri:

1 - se trattasi di rappresentante legale;
2 - se trattasi di socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
3 - se trattasi di curatore fallimentare;
4 - se trattasi di liquidatore;
5 - se trattasi di commissario giudiziale.
6 - se trattasi di rappresentante di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia

INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento relativamente ai codici carica 3, 4 e 5.

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

La residenza o, se diverso, il domicilio fiscale del rappresentante devono essere situati nel territorio dello Stato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate le scritture contabili.

QUADRO D EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di richiesta specificato nel quadro A:

1 FUSIONE: precisare i codici fiscali dei soggetti che danno luogo alla fusione, la quale determina la confluenza di tutte le attività, relative ai codici fiscali indicati, nel nuovo soggetto. Il tipo richiesta del quadro A è il n. 1.

2 INCORPORAZIONE: precisare i codici fiscali dei soggetti incorporati. I tipi richiesta possibili sono:
— tipo richiesta 2, se il soggetto incorporante, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, a seguito dell'incorporazione inizia un'attività soggetta ad IVA;
— tipo richiesta 3, se il soggetto incorporante è già in possesso del numero di partita IVA.

3 SUCCESSIONE: precisare il numero di partita IVA del de cuius se si tratta di successione ereditaria o del donante se si tratta di successione per donazione. I tipi richiesta possibili sono:
— tipo richiesta 1, se gli eredi o i beneficiari, precedentemente non costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del de cuius o del donante;
— tipo richiesta 2, se gli eredi o i beneficiari, già costituiti in società ma non esercitanti un'attività soggetta ad IVA, proseguono in forma societaria le attività del de cuius o del donante;

4 INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE UFFICIO: precisare il numero di partita IVA precedentemente attribuito. Il tipo richiesta è il n. 2. E' appena il caso di ricordare che all'ufficio IVA di provenienza deve essere comunque presentata la dichiarazione di variazione del domicilio fiscale di cui all'art. 35.

5 UNIFICAZIONE DI PIU' NUMERI DI PARTITA IVA: precisare i numeri di partita IVA che si intendono unificare in quello indicato nel quadro A. Il tipo richiesta è il n. 3.

6 MODIFICAZIONE DI DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA': precisare i numeri di partita IVA delle ditte individuali che si trasformano in società. Il tipo richiesta è il n. 1.

QUADRO E ALTRI LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA'

Il quadro deve essere compilato solo se l'attività viene esercitata anche in altri luoghi diversi da quelli indicati nel quadro B

PROGR.: indicare il numero progressivo, partendo da 1, per ogni riga compilata.

TIPO: deve essere desunto dalla seguente tabella:

1	Filiale	5	Ufficio
2	Succursale	6	Negozio
3	Magazzino	7	Deposito
4	Stabilimento	8	Altre

CODICE ATTIVITA': deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività (disponibile presso l'ufficio IVA) e deve riferirsi all'attività esercitata nel luogo indicato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella se nel luogo indicato sono tenute le relative scritture contabili settoriali.

QUADRO F DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il quadro va compilato solo se le scritture contabili sono conservate, parzialmente o totalmente, in luoghi diversi da quelli indicati nei quadri B o C.

QUADRO G DATI RELATIVI AD EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

L'indicazione dei dati relativi ad altri soci è limitata alle società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo e in accomandita semplice.

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

Il quadro deve essere compilato in forma libera per ogni altra comunicazione.

Originale per l'Ufficio **AA9/3**

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo

UFFICIO IVA

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÁ O VARIAZIONE DATI
(DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 INIZIO ATTIVITÁ — DATA INIZIO

2 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA 0 0 — DATA VARIAZIONE

3 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA — PARTITA IVA 0 0

QUADRO B DATI RELATIVI ALLA DITTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE ATTIVITÁ ESERCITATA

COD ATTIVITÁ | VOLUME D'AFFARI PRESUNTO | ESONERO ADEMPIMENTI CONTABILI E | RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO R | OPZIONE PER IL REGIME NORMALE N | DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI D | APPLICAZIONE SEPARATA DELL'IMPOSTA 1 2

SEDE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) o STATO ESTERO | PROV.

INDIRIZZO | NUMERO CIVICO | SCRITTURE CONTABILI

QUADRO C DATI RELATIVI AL TITOLARE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME | NOME

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV

INDIRIZZO | NUMERO CIVICO | SCRITTURE CONTABILI

QUADRO D DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | CARICA | INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

INDIRIZZO | NUMERO CIVICO | SCRITTURE CONTABILI

QUADRO E EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

1 SUCCESSIONE
2 UNIFICAZIONE DI NUMERI DI PARTITA IVA
3 MODIFICAZIONE DI SOCIETÁ IN DITTA INDIVIDUALE
4 INIZIO ATTIVITÁ PER VARIAZIONE UFFICIO

0 0
0 0

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

É STATO ATTRIBUITO AL SOGGETTO D'IMPOSTA IL NUMERO DI PARTITA IVA 0

DATA .... IL FUNZIONARIO ....

QUADRO F ALTRI LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

PROGR.	TIPO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO	CODICE ATTIVITÀ	SCRITTURE CONTABILI SETTORIALI
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐

QUADRO G DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri: ☒A ☒B ☒C D E F G H (barrare)

Copia per il Contribuente

AA9/3

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo

UFFICIO IVA

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÁ O VARIAZIONE DATI
(DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 INIZIO ATTIVITÁ — DATA INIZIO

2 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA 0 0 — DATA VARIAZIONE

3 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA — PARTITA IVA 0 0

QUADRO B DATI RELATIVI ALLA DITTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE ATTIVITÀ ESERCITATA

COD. ATTIVITÀ | VOLUME D'AFFARI PRESUNTO | ESONERO ADEMPIMENTI CONTABILI E | RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO R | OPZIONE PER IL REGIME NORMALE N | DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI D | APPLICAZIONE SEPARATA DELL'IMPOSTA 1 2

SEDE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) o STATO ESTERO | PROV.

INDIRIZZO | NUMERO CIVICO | SCRITTURE CONTABILI

QUADRO C DATI RELATIVI AL TITOLARE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME | NOME

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

INDIRIZZO | NUMERO CIVICO | SCRITTURE CONTABILI

QUADRO D DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | CARICA | INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

INDIRIZZO | NUMERO CIVICO | SCRITTURE CONTABILI

QUADRO E EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

1 SUCCESSIONE

2 UNIFICAZIONE DI NUMERI DI PARTITA IVA

3 MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE

4 INIZIO ATTIVITÀ PER VARIAZIONE UFFICIO

0 0

0 0

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello, compilato a macchina o in stampatello, in tutte le sue parti, deve essere firmato dal titolare o dal rappresentante delle ditte individuali e presentato (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all'Ufficio Provinciale IVA competente per domicilio fiscale del titolare.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V. etc...).

I cognomi ed i nomi debbono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di altra natura; le donne coniugate debbono indicare soltanto il cognome da nubile.

Le date debbono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre (es. 5 Marzo 1982 = 05 03 82).

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM; Stato estero = EE).

I richiami legislativi si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

QUADRO A TIPO RICHIESTA

Barrare una delle seguenti caselle:

[1] nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' per le ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di **successione, modificazione di società in ditta individuale, variazione dell'ufficio IVA** competente per territorio (per trasferimento del domicilio fiscale del titolare in altra provincia); precisare la data d'inizio.

[2] in tutti i casi di VARIAZIONE DATI per i quali il soggetto è già in possesso del numero di partita IVA. Indicare il predetto numero e la data di variazione.

[3] nel caso di DOMANDA DI DUPLICATO DEL NUMERO DI PARTITA IVA da parte delle ditte che abbiano smarrito il certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA.

QUADRO B DATI RELATIVI ALLA DITTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE: deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola. Per denominazioni particolarmente lunghe debbono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

COD. ATTIVITA' deve essere ricercato nella tabella dei codici attività (disponibile presso l'ufficio IVA) e deve riferirsi all'attività prevalente.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato solo quando si tratti di inizio attività (tipo richiesta 1 e 2).

casella [E] barrare se il contribuente, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 74, intende avvalersi dell'esonero dall'obbligo di registrazione, fatturazione e dichiarazione.

casella [R] barrare se il contribuente (produttore agricolo), ai sensi dell'art. 34, intende rinunciare al regime di esonero.

casella [N] barrare se il contribuente, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 74, intende optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

casella [D] barrare se il contribuente, ai sensi dell'art. 36 bis, intende avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativamente alle operazioni esenti.

APPLICAZIONE SEPARATA DELL'IMPOSTA: deve essere indicata esclusivamente dai contribuenti che, ai sensi dell'art. 36, applicano separatamente l'imposta relativamente ad alcune attività esercitate.
Deve essere barrata:

la casella [1] se, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 36, il contribuente è obbligato alla applicazione separata dell'imposta;

la casella [2] se, ai sensi del terzo comma dell'art. 36, il contribuente opta per l'applicazione separata dell'imposta.

SEDE

COMUNE nel caso di soggetto non avente sede legale in Italia indicare lo Stato estero.

INDIRIZZO: precisare anche il comune se si tratta di un indirizzo estero.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate le scritture contabili.

QUADRO C DATI RELATIVI AL TITOLARE

Il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; in caso di diversità il domicilio fiscale è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di soggetto residente all'estero deve essere comunque indicato il domicilio eletto in Italia.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella se nel luogo indicato sono conservate le scritture contabili.

QUADRO D DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Il quadro deve essere compilato nel caso in cui la ditta sia posta in liquidazione, in fallimento o in amministrazione controllata, oppure nel caso in cui il titolare, essendo minore, inabilitato o interdetto, sia rappresentato da altra persona.

Se la ditta è non residente e senza stabile organizzazione in Italia, indicare i dati del rappresentante nominato nello Stato ai sensi dell'art. 17 secondo comma. Nel caso in cui sia stato nominato rappresentante un soggetto diverso da persona fisica, indicare la DENOMINAZIONE in luogo del COGNOME e NOME senza compilare la casella relativa al COMUNE, PROV. e DATA DI NASCITA.

CARICA: specificare nella casella uno dei seguenti numeri:

1 se trattasi di rappresentante legale;
2 se trattasi di socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di liquidatore;
5 se trattasi di commissario giudiziale.
6 se trattasi di rappresentante di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento relativamente ai codici carica 3, 4 e 5.

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

La residenza o, se diverso, il domicilio fiscale del rappresentante devono essere situati nel territorio dello Stato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate le scritture contabili.

QUADRO E EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di richiesta specificato nel quadro A:

[1] SUCCESSIONE: precisare il numero di partita IVA del de cuius se si tratta di successione ereditaria o del donante se si tratta di successione per donazione. I tipi richiesta possibili sono:
- tipo richiesta 1 se l'erede o il beneficiario inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del de cuius;
- tipo richiesta 2 se l'erede o il beneficiario assorbe le attività del de cuius in una attività soggetta ad IVA già da lui esercitata.

[2] UNIFICAZIONE DI PIU' NUMERI DI PARTITA IVA: precisare i numeri di partita IVA che s'intendono unificare in quello indicato nel quadro A. Il tipo richiesta è il n. 2.

[3] MODIFICAZIONE DI SOCIETA' IN DITTA INDIVIDUALE: precisare il codice fiscale della società che si trasforma in ditta individuale. I tipi richiesta possibili sono:
- tipo richiesta 1 se la ditta individuale inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività della società;
- tipo richiesta 2 se la ditta individuale assorbe le attività della società in una attività soggetta ad IVA già da lui esercitata.

[4] INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE UFFICIO: precisare il numero di partita IVA precedentemente attribuito. Il tipo richiesta è il n. 1. E' appena il caso di ricordare che all'ufficio IVA di provenienza deve essere comunque presentata la dichiarazione di variazione del domicilio fiscale di cui all'art. 35.

QUADRO F ALTRI LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA'

Il quadro deve essere compilato solo se l'attività viene esercitata anche in altri luoghi diversi da quelli indicati nel quadro B.

PROGR.: indicare il numero progressivo, partendo da 1, per ogni riga compilata.

TIPO: deve essere desunto dalla seguente tabella:

1	Filiale	5	Ufficio
2	Succursale	6	Negozio
3	Magazzino	7	Deposito
4	Stabilimento	8	Altre

CODICE ATTIVITA': deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività (disponibile presso l'ufficio IVA) e deve riferirsi all'attività esercitata nel luogo indicato

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella se nel luogo indicato sono tenute le relative scritture contabili settoriali.

QUADRO G DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il quadro va compilato solo se le scritture contabili sono conservate, parzialmente o totalmente, in luoghi diversi da quelli indicati nei quadri B, C o D.

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

Il quadro deve essere compilato in forma libera per ogni altra eventuale comunicazione.

DECRETO 23 dicembre 1983.

Proroga della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1974, registro n. 54 Finanze, foglio n. 154 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, col quale la stessa convenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1983;

Visto l'art. 18 della citata convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Ritenuta la necessità di prorogare detta convenzione fino al 31 dicembre 1992, per assicurare la regolare continuità del servizio dei fiammiferi;

Udito il parere n. 833/83 espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, in data 22 novembre 1983;

Visto l'atto di obbligazione del 21 dicembre 1983, redatto in conformità alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel richiamato parere e sottoscritto dal Consorzio industrie fiammiferi per la proroga fino al 31 dicembre 1992 della medesima convenzione;

Decreta:

Articolo unico

La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi è prorogata fino al 31 dicembre 1992, sotto l'osservanza delle clausole contenute nell'atto di obbligazione allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1983
Registro n. 59 Finanze, foglio n. 257

ATTO DI OBBLIGAZIONE PER LA PROROGA DELLA CONVENZIONE ANNESSA AL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 560, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, STIPULATA TRA LO STATO ED IL CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI PER IL SERVIZIO DEI FIAMMIFERI.

Il sottoscritto dott. ing. Cesare Bianconi, nato a Roma il 28 settembre 1928, nella qualità di presidente del Consorzio industrie fiammiferi, giusta i poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio in data 15 aprile 1983;

Premesso che:

il 31 dicembre 1983 scadrà la convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, che regola i rapporti tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per il servizio dei fiammiferi, prorogata da ultimo con decreto ministeriale 4 giugno 1974;

per assicurare la continuità del servizio occorre procedere alla proroga della convenzione stessa fino al 31 dicembre 1992;

si obbliga con il seguente atto alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, secondo il seguente testo risultante dal coordinamento della convenzione originaria con le modifiche ed integrazioni rese necessarie in virtù di leggi successive e della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 21 maggio/3 giugno 1970:

Art. 1.

Del Consorzio fra i fabbricanti di fiammiferi, costituito ai sensi del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, fanno parte, alla data della presente convenzione, le seguenti ditte:

Società per azioni Fabbriche fiammiferi ed affini, Saffa, con sede in Milano;

Società per azioni Unione fiammiferi, S.A.U.F. con sede in Milano;

Società in accomandita semplice Francesco Lavaggi & Figlio, con sede in Trofarello (Torino);

Società in nome collettivo Angiolo Rosselli & Fratelli, con sede in Empoli (Firenze);

Società in nome collettivo Fabbrica fiammiferi Fratelli Macii, con sede in Empoli (Firenze);

Società per azioni Industrie sannite riunite fiammiferi ed affini, S.I.R.F.A., con sede in Benevento;

ditta Fabiani Giovanni, con sede in Formia (Latina);

ditta Papetti Davide & Figli, con sede in Veroli (Frosinone);

Società per azioni Industria siciliana fiammiferi ed affini, I.S.F.A., con sede in Catania;

Società fiammiferi affini siciliana a responsabilità limitata, S.F.A.S., con sede in Valguarnera (Enna).

Sono ammesse a far parte del Consorzio, alle condizioni e secondo la procedura stabilite nel relativo statuto, altre ditte che ottengano dall'Amministrazione finanziaria la licenza di fabbricazione di fiammiferi.

Il Consorzio, sotto la denominazione «Consorzio industrie fiammiferi», ha la sede legale in Roma.

Lo statuto del Consorzio e le relative variazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze, su parere della commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7.

Tutti gli atti riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio (titolarità delle cariche sociali, cambiamenti fra i componenti del Consorzio e verbali di assemblee generali) e la sua attività economica (bilanci preventivi e consuntivi) sono comunicati dal Consorzio, oltre che agli uffici pubblici previsti dalle vigenti leggi, anche all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Il Consorzio, secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modifiche ed integrazioni, ha le seguenti finalità:

1° assumere la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi prodotti dalle fabbriche consorziate nel territorio nazionale;

2° effettuare il versamento dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi destinati al consumo interno, con l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale versamento è eseguito, con imputazione al competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, in relazione alle quantità di fiammiferi estratti mensilmente da ciascuna fabbrica, e non oltre il mese successivo a quello in cui le quantità stesse sono state estratte;

3° garantire, mediante prestazione, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, di apposita cauzione di lire due miliardi, il pagamento all'Erario dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi nella misura e nei termini prescritti.

Il Consorzio si obbliga ad integrare, entro tre mesi dalla approvazione della presente convenzione, il deposito cauzionale previsto dall'art. 5 delle norme annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525.

Sulle somme eventualmente versate dopo il termine previsto dal punto 2°, il Consorzio è tenuto a corrispondere allo Stato l'interesse di mora, di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

Deficienze di scorte per la vendita nel territorio nazionale danno luogo a penale, il cui ammontare è fissato dal comitato arbitrale di cui all'art. 12 ed, eventualmente, anche alla risoluzione della convenzione con determinazione dei danni a favore dello Stato nella misura stabilita dal predetto comitato.

Il Consorzio non può eccepire come scusanti suoi inadempimenti, a meno che siano dovuti a cause di forza maggiore, quali scioperi nell'industria od incendi. In questi casi, ha facoltà d'importare i fiammiferi dall'estero.

Eccezioni di inadempimento per cause di forza maggiore diverse dai casi predetti sono valide soltanto se riconosciute tali dal comitato arbitrale di cui all'art. 12.

Art. 3.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee del Consorzio partecipano di diritto, senza assumere responsabilità di gestione, un osservatore designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due osservatori designati dal Ministero delle finanze, scelti, l'uno, fra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'altro tra quelli della Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio, oltre che tramite gli osservatori di cui al comma precedente, anche a mezzo di un suo delegato quale sindaco.

Gli avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale dei consorziati debbono essere recapitati agli osservatori ministeriali, di regola, non oltre il quinto giorno precedente la data di convocazione.

Art. 4.

La ripartizione tra i consorziati della produzione occorrente per il consumo interno è stabilita da apposita commissione, nominata dal consiglio di amministrazione del Consorzio e così composta:

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla piccola industria, comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua che non raggiunga il miliardo di fiammiferi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla media industria, comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua di almeno un miliardo di fiammiferi ma che non raggiunga gli otto miliardi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla grande industria, comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua di almeno otto miliardi di fiammiferi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i funzionari del Consorzio.

La commissione è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato designato dal Ministro delle finanze, che designa, altresì, tra i funzionari della stessa Amministrazione, un presidente supplente.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza e debbono essere comunicate anche all'Amministrazione dei monopoli di Stato. Contro tali decisioni può ricorrersi entro trenta giorni al comitato arbitrale previsto dall'art. 12.

Il Consorzio è libero di stabilire le pattuizioni regolanti i rapporti finanziari tra il Consorzio stesso ed i consorziati, in ordine alla ripartizione della remunerazione da attribuirsi ai fiammiferi forniti da questi ultimi.

Art. 5.

Il trapasso di proprietà o di esercizio di ditte consorziate, nonché la cessione delle assegnazioni spettanti a ciascun consorziato non sono valide senza la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, a meno che l'assuntore sia lo stesso Consorzio.

In caso di trasgressione il consorziato cedente e l'assuntore decadono dal diritto di appartenere al Consorzio e la rispettiva quota di assegnazione viene ripartita fra gli altri produttori consorziati.

Sia l'ampliamento delle fabbriche consorziate che il mutamento nella fabbricazione dei tipi di fiammiferi, quali risultano dalle assegnazioni in vigore al 1° gennaio 1984, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministro delle finanze, sentita la commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7.

Art. 6.

Entro il 1° luglio di ogni anno il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione, nonché la tariffa di vendita al pubblico.

La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al 25 % dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

Nel trimestre che precede le operazioni di variazione dell'imposta, il Consorzio, dopo l'avviso avutone dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, non può effettuare prelevamenti dalle fabbriche consorziate per quantità superiori al fabbisogno mensile ordinario, salvo casi eccezionali da comunicare alla stessa Amministrazione.

Nel caso di aumento della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio vanno a beneficio dell'erario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro delle finanze, sentito il suddetto comitato che si avvale degli elementi forniti dalla commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7. Analogamente ed inversamente si procede nei casi di riduzione della tariffa.

Art. 7.

Per i prodotti nazionali il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, si avvale degli elementi tecnico-economici forniti dalla commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi, nominata con decreto del Ministro delle finanze e costituita da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, uno appartenente all'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal consiglio di amministrazione del Consorzio stesso. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria esercita le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

Le spese per il funzionamento della commissione tecnico-amministrativa gravano sul Consorzio nella misura stabilita dal Ministro delle finanze.

I componenti la commissione hanno facoltà collegialmente o individualmente, e in questo ultimo caso per disposizione del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro delle finanze può disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

I fabbricanti consorziati hanno l'obbligo di tenere apposite contabilità e scritture atte a permettere alla commissione tecnico-amministrativa la facile, completa e sicura rilevazione degli elementi di costo dei vari tipi di fiammiferi, sia prodotti per l'interno, sia destinati all'esportazione, anche quando la fabbricazione sia comunque collegata ad altre produzioni.

Nella determinazione dei costi di fabbricazione dei fiammiferi non si tiene conto, per la durata di un anno, dei perfezionamenti o delle innovazioni di carattere tecnico, volontariamente apportati dai consorziati nella fabbricazione dei fiammiferi. A tale fine la consistenza dei miglioramenti è accertata dalla commissione tecnico-amministrativa, che determina anche la data di decorrenza di tale periodo.

Art. 8.

Il Consorzio si obbliga ad introdurre nella fabbricazione dei fiammiferi i perfezionamenti e le innovazioni che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, su parere della commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7, riconosca vantaggiosi sia dal punto di vista tecnico che da quello economico e fiscale.

La stessa commissione stabilisce i termini entro i quali la trasformazione delle lavorazioni deve essere iniziata e portata a compimento e determina, ai sensi delle disposizioni in vigore, gli anni occorrenti per procedere ad un adeguato ammortamento dell'onere gravante sul Consorzio per effetto e in dipendenza delle modificazioni degli impianti esistenti.

A sua volta l'Amministrazione si impegna a consentire la proroga della convenzione per un numero di anni corrispondente a quelli come sopra calcolati, e ciò per consentire al Consorzio di rivalersi, in tutto od in parte, di tale maggiore onere.

Qualora tale proroga superi il periodo di tre anni, l'Amministrazione, trascorso questo periodo, può risolvere la convenzione in qualsiasi momento col preavviso di un anno, corrispondendo al Consorzio un equo indennizzo per le rate di ammortamento previste dalla commissione e non ancora decorse.

Nel caso di inadempimento da parte del Consorzio all'obbligo di cui al primo comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di denunciare la convenzione, la quale decade di diritto un anno dopo la data della denuncia.

Art. 9.

Per la distribuzione e la vendita dei fiammiferi ai rivenditori ed esercenti l'Amministrazione dei monopoli di Stato consente al Consorzio di avvalersi dell'opera dei gestori dei magazzini vendita dei generi di monopolio ed a questi ultimi di prestarvisi.

Ai rapporti che, per tale oggetto, possono intercorrere tra il Consorzio ed i predetti gestori, l'Amministrazione rimane completamente estranea e non assume alcuna responsabilità né diretta né indiretta. Essa soltanto consente che tali gestori custodiscano i fiammiferi in locali separati da quelli adibiti a *magazzini dei generi di monopolio, a completo rischio loro e* del Consorzio per i danni di incendi e di qualsiasi altra natura che possano derivarne ad altri generi di monopolio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento tale autorizzazione.

Qualora, per la custodia dei fiammiferi in locali di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, questa sia tenuta al pagamento di un sovrapremio di assicurazione contro gli incendi, il relativo onere è posto a carico del Consorzio.

Per l'uso di locali demaniali quali deposito fiammiferi, il Consorzio è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo commisurato allo spazio mediamente occupato in ciascun locale.

Art. 10.

La vendita al pubblico dei fiammiferi nel territorio nazionale è effettuata dal Consorzio tramite i rivenditori di generi di monopolio e gli esercenti di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *E*, alle condizioni stabilite d'intesa col Ministero delle finanze.

I rivenditori che non accettino dette condizioni decadono da tale concessione ed il Consorzio è libero di provvedere altrimenti alla vendita dei fiammiferi.

Art. 11.

Il Consorzio si obbliga ad effettuare a suo carico ogni forma di pubblicità e promozione sulle scatole di fiammiferi a favore dello Stato, con le modalità stabilite d'intesa col Ministero delle finanze.

La pubblicità può aver luogo anche sugli involucri di fiammiferi prodotti per l'esportazione.

A titolo di compenso per tale servizio è devoluto al Consorzio il 10%, al netto della provvigione corrisposta agli agenti, dell'ammontare complessivo dei contratti stipulati annualmente per questo genere di pubblicità.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi viene regolata la pubblicità sulle scatole di fiammiferi a beneficio del Consorzio o delle singole fabbriche consorziate.

Art. 12.

Qualsiasi controversia fra Ministero delle finanze e Consorzio che non venga risolta d'intesa fra le parti, è decisa da un comitato arbitrale nominato con decreto del Ministro delle finanze, presieduto da un magistrato designato dal presidente della corte di appello di Roma e composto da un rappresentante del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Consorzio.

I ricorsi al predetto comitato, insediato presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, debbono essere inoltrati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7 ed il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, sono stabilite le caratteristiche dei fiammiferi iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, nonché i tipi dei condizionamenti e le relative contenenze.

Sopra ogni condizionamento deve essere stampato il nome del fabbricante e la località della fabbrica, nonché la relativa contenenza ed il tipo al quale il prodotto appartiene.

I condizionamenti devono essere formati in modo da non potersi aprire senza rompere la marca con la quale sono chiusi.

E' consentita la tolleranza sul contenuto di ogni singolo condizionamento del 3% in più o in meno per i cerini; del 4% per i paraffinati e del 5% per i fiammiferi del tipo « Familiari »; tali differenze debbono risultare compensate nel quantitativo totale delle cento scatole di ciascun pacco.

Qualora gli organi dell'Amministrazione finanziaria accertino la mancanza di tale compensazione, redigono apposito verbale in duplice esemplare, di cui uno è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato, che può applicare una sanzione pecuniaria nella misura da L. 4.000 a L. 10.000 per ogni pacco. La seconda copia di tale verbale è consegnata al fabbricante interessato.

Art. 14.

I condizionamenti dei fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.) sono riuniti in pacchetti da dieci; con dieci di tali pacchetti è formato un pacco di cento scatole che deve essere avvolto in *carta da impacco e chiuso con collante adeguato.*

A ciascun pacco è applicata un'etichetta con le seguenti indicazioni:

a) nome del fabbricante e località della fabbrica;
b) tipo del condizionamento e relativo contenuto;
c) data di fabbricazione del prodotto.

I pacchi vengono condizionati in imballaggi, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 15.

Su ogni condizionamento (scatola, busta, astuccio, ecc.) di fiammiferi che le fabbriche consorziate destinano al consumo nazionale, è applicata un'apposita marca contrassegno di Stato, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Le intendenze di finanza nella cui circoscrizione sono ubicate le fabbriche di fiammiferi ricevono dal Consorzio la indicazione del quantitativo di marche normalmente necessario alle singole fabbriche per la produzione annuale destinata al consumo nazionale.

Sulla base di tali indicazioni le intendenze effettuano i prelevamenti presso il deposito centrale marche per fiammiferi, in Roma, delle marche nei quantitativi corrispondenti al fabbisogno delle fabbriche per almeno un trimestre.

Le marche vengono consegnate dall'intendenza al fabbricante consorziato in base ad apposita richiesta sottoscritta da esso e controfirmata dall'agente di finanza addetto alla vigilanza della fabbrica.

Di tale consegna il fabbricante rilascia ricevuta sulla bolletta emessa dall'intendenza di finanza.

Le marche, che viaggiano in regime di porto assegnato, appena giunte in fabbrica sono consegnate all'agente di finanza che le prende in carico nel proprio registro di carico e scarico e le conserva in apposito armadio chiuso con doppia chiave di diverso congegno, una delle quali è tenuta dal fabbricante l'altra dall'agente di finanza.

La consegna al fabbricante delle marche per la lavorazione è effettuata in via ordinaria ogni giorno lavorativo ed eccezionalmente a periodi settimanali.

Di ogni consegna è presa nota nel registro di cui sopra ed a fronte di ogni partita consegnata il fabbricante deve apporre la propria firma in segno di ricevuta.

Alla fine di ogni mese gli agenti di finanza addetti alla vigilanza delle fabbriche redigono, in duplo, il rendiconto del movimento delle marche e ne trasmettono un esemplare alla Direzione generale dei monopoli di Stato e l'altro all'intendenza di finanza della provincia. Tale rendiconto è firmato anche dal fabbricante, in segno di accettazione delle risultanze.

Il movimento delle marche presso l'intendenza di finanza è soggetto a rigoroso rendiconto.

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di accertare, in ogni momento e con i mezzi che ritiene più idonei, la consistenza dei magazzini delle singole fabbriche e la regolarità dei quantitativi spediti e delle marche contrassegno impiegate.

Art. 16.

Il Consorzio è responsabile dei quantitativi di marche contrassegno per fiammiferi, consegnate alle fabbriche consorziate per le necessità della lavorazione. Esso è inoltre responsabile del loro uso e delle risultanze del conto sul loro impiego, reso mensilmente da ciascuna fabbrica.

Lo stesso impegno assumono i fabbricanti verso il Consorzio.

Agli effetti della responsabilità prevista nei precedenti commi, il valore delle marche contrassegno consegnate ai fabbricanti è calcolato, sia in caso di deficienze che in caso di eccedenze, in misura pari all'ammontare dell'imposta in vigore, per ogni unità di condizionamento di fiammiferi cui è destinato il corrispondente tipo di marche, nel momento in cui vengono fatti gli accertamenti dagli incaricati della finanza.

Gli agenti di finanza addetti alla vigilanza della fabbrica, gli ispettori dei monopoli di Stato e gli incaricati degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono accertare in qualsiasi momento la consistenza delle marche presso le fabbriche ed il regolare impiego di esse.

Tale accertamento deve comunque essere eseguito a cura degli ispettori dei monopoli di Stato o degli incaricati degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione alla fine di ogni esercizio finanziario.

I risultati degli accertamenti mensili, annuali ed in occasione di variazioni dell'imposta vengono indicati sul rendiconto delle marche.

I risultati dei riscontri saltuari e gli eventuali addebiti per differenze riscontrate sono riassunti in apposito verbale da redigersi in quattro esemplari, di cui uno è conservato dallo agente di finanza, uno è consegnato al fabbricante e gli altri due vengono rimessi rispettivamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed alla Direzione generale del Consorzio.

Per quanto riguarda l'applicazione delle marche ai prodotti confezionati e per il cambio al fabbricante in caso di constatato deterioramento o distruzione di esse, è eseguito il provvedimento prescritto dagli articoli 14, 15 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.

Art. 17.

Il movimento giornaliero dei fiammiferi confezionati presso ciascuna fabbrica è annotato dall'agente di finanza addetto alla relativa vigilanza in apposito registro di entrata ed uscita di magazzino.

Alla fine di ogni mese l'agente compila una distinta dei prodotti usciti dalla fabbrica con destinazione al consumo nazionale. Tale distinta, controfirmata dal fabbricante, è trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Altro esemplare della distinta è rilasciato al fabbricante per l'invio alla Direzione generale del Consorzio.

Gli agenti di finanza addetti alla vigilanza delle fabbriche debbono apporre il visto di uscita sui documenti relativi ad ogni spedizione di prodotti dalle fabbriche con destinazione al consumo nazionale.

Per il riscontro del movimento dei fiammiferi presso le fabbriche sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.

Art. 18.

La commissione di verifica, nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, da un ingegnere degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e da un rappresentante del Consorzio, da esso designato, ha l'incarico di esaminare presso le fabbriche consorziate le materie prime impiegate e di constatare la qualità dei prodotti estratti dalle stesse fabbriche, che devono essere conformi ai campioni depositati annualmente dal Consorzio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato.

Sia tali campioni che quelli che all'Amministrazione finanziaria occorra di prelevare presso le fabbriche consorziate per la constatazione della qualità dei relativi prodotti sono forniti gratuitamente.

Ogni campione non può superare il quantitativo massimo di un pacco (cento scatole) per ogni singolo tipo di prodotto.

Il valore delle marche applicate sulle scatole costituenti tali campioni è abbuonato al Consorzio.

Se i prodotti confezionati non risultino idonei alla vendita la commissione può impedirne l'estrazione dalla fabbrica, previo prelevamento di campioni in doppio, da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed al Consorzio.

Se i prodotti confezionati abbiano i requisiti sufficienti per il passaggio alla vendita ma risultino di qualità inferiore ai campioni depositati, la commissione può sospendere l'impiego delle materie prime riconosciute non idonee e ridurre altresì i prezzi di cessione dei prodotti al Consorzio a titolo di risarcimento di danni. La riduzione va a beneficio dello Stato.

Delle decisioni della commissione viene redatto apposito processo verbale, da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed al Consorzio, insieme ai campioni prelevati all'atto della contestazione, nonché alla fabbrica interessata.

Art. 19.

Su parere della commissione di verifica, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di richiedere al Consorzio l'invio temporaneo di personale tecnico specializzato presso le fabbriche consorziate i cui prodotti vengano giudicati di qualità non idonea al consumo, per più di due volte nell'anno solare.

Se malgrado tale intervento, la cui durata non può superare un semestre, i fiammiferi risultino ancora non idonei all'uso, la fabbrica è dichiarata dal Ministro delle finanze non idonea a produrre e quindi chiusa senza indennizzo.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso al comitato arbitrale previsto dall'art. 12.

Le spese relative al temporaneo invio presso le fabbriche del personale tecnico specializzato gravano in parti uguali sul Consorzio e sulla fabbrica interessata.

Art. 20.

La commissione di verifica ha facoltà di esaminare i prodotti delle fabbriche consorziate esistenti presso gli organi di distribuzione e di vendita e di disporne la sospensione dello smercio se giudicati di qualità non idonea al consumo.

Di tali constatazioni viene redatto apposito processo verbale corredato di campioni, del quale è data comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato, al Consorzio ed alla fabbrica interessata.

A seguito di dette constatazioni il Consorzio ha l'obbligo di ritirare i prodotti dichiarati invendibili e di sostituirli con altri di buona qualità.

A cura del Consorzio, i prodotti ritirati vengono accantonati in attesa delle definitive decisioni circa la relativa destinazione o distruzione.

Il Consorzio risponde di tutte le partite di fiammiferi accantonate presso i suoi organi a disposizione della commissione di verifica.

In caso di irreperibilità di tali partite, sono applicabili nei confronti del Consorzio le disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, come se tutti i fiammiferi di uguale tipo, prodotti dalla stessa fabbrica nelle medesime date di quelli non rinvenuti dalla commissione di verifica, fossero stati dichiarati incommerciabili dalla commissione stessa.

Sui prodotti di qualità scadente rinvenuti presso gli organi di distribuzione e di vendita può essere applicata, nei confronti della fabbrica di provenienza ed a beneficio dello Stato, la riduzione di prezzo prevista dall'art. 18, sesto comma.

Il Consorzio ne risponde in via sussidiaria.

Art. 21.

In caso di segnalazione di difetti nei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato od il Consorzio, tramite i propri organi, assumono sommarie informazioni circa la consistenza di tali difetti e controllano preliminarmente la fondatezza della segnalazione sui prodotti in distribuzione, ovunque essi si trovino.

Se risulta trattarsi di lievi difetti che non pregiudicano l'accendibilità dei fiammiferi, si provvede al fermo di alcuni pacchi campione per ogni data di fabbricazione dei prodotti difettosi, da tenere a disposizione della commissione di verifica.

I risultati delle informazioni sui difetti accertati vengono subito comunicati alla predetta commissione.

Se risulta che i difetti pregiudicano l'accendibilità dei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, e per essa i suoi ispettori, od il Consorzio possono senz'altro ordinare l'immediata sospensione della vendita delle partite ritenute difettose, salva la facoltà della commissione di verifica di procedere alle indagini, accertamenti e sanzioni di sua competenza.

Qualora in particolari circostanze non sia possibile sopperire ai bisogni del consumo con altre partite o con immediati nuovi rifornimenti, la sospensione della vendita può essere limitata ad un congruo numero di pacchi campione, per ogni data di fabbricazione, da tenere a disposizione della commissione di verifica.

I provvedimenti presi vengono immediatamente portati a conoscenza di tale commissione.

Art. 22.

Emesso l'ordine di sospensione della vendita, questo non può essere revocato che dalla commissione di verifica su richiesta del Consorzio, senza pregiudizio dell'ulteriore corso della procedura stabilita dagli articoli 18 e 20.

Tutte le comunicazioni della commissione di verifica debbono essere inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro quindici giorni dalla comunicazione delle constatazioni e decisioni della commissione di verifica, il Consorzio e gli interessati possono ricorrere al comitato arbitrale di cui all'art. 12.

Art. 23.

Gli organi del Consorzio incaricati della distribuzione debbono tenere in evidenza in apposito registro di carico e scarico il movimento dei fiammiferi.

Tale registro può essere verificato, oltre che dagli ispettori ed incaricati del Consorzio, anche da funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i quali hanno altresì la facoltà di eseguire in ogni momento verifiche e controlli ai depositari per accertare la consistenza delle rispettive scorte.

Di ogni verifica o constatazione viene redatto apposito processo verbale, in triplice copia, delle quali una è trasmessa all'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'altra al Consorzio, la terza rilasciata al depositario.

I depositari del Consorzio che non tengano aggiornate e regolari le proprie scritturazioni o si rifiutino alle verifiche ed agli accertamenti, incorrono nella sanzione pecuniaria di L. 10.000 e del triplo in caso di recidiva.

Art. 24.

E' fatto obbligo agli organi di distribuzione di provvedere per l'integrazione delle scorte in tempo utile affinché almeno un terzo delle medesime sia sempre disponibile in magazzino.

La mancanza di tale quantitativo, se non giustificata da circostanze eccezionali o indipendenti dalla volontà dei depositari, dà luogo ad applicazione di sanzione pecuniaria il cui ammontare viene calcolato in misura: da un minimo di L. 10.000 ad un massimo, in caso di recidiva, pari alla metà dell'importo, calcolato a tariffa di vendita, della deficienza riscontrata.

Rimane ferma la responsabilità diretta del Consorzio di fronte all'Amministrazione finanziaria per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo.

Di ogni carenza di scorta viene redatto apposito verbale nei modi e nelle forme di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

I depositari hanno l'obbligo di effettuare integralmente la consegna dei fiammiferi richiesti dai venditori autorizzati della propria circoscrizione; in casi eccezionali, possono ridurre le richieste dei venditori in misura non inferiore alla media settimanale delle richieste da questi ultimi precedentemente avanzate.

Gli ispettori, nelle loro verifiche, constatano se i depositari abbiano trasgredito a tali norme, tanto per difetto quanto per eccesso di consegne e ne informano l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed il Consorzio nelle forme previste dall'art. 23.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo comma, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 23.

Art. 26.

Il Consorzio cura l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli e tanto per i casi sopra previsti, quanto per quelli di riscossione di somme a titolo di penali o altre forme di risarcimento di danni, ne versa l'importo a favore dello Stato, non oltre un mese dalla loro comunicazione.

Contro l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o dei risarcimenti di danni di cui al precedente comma, gli interessati possono ricorrere al comitato arbitrale previsto dall'art. 12.

Al giudizio del predetto comitato sono altresì sottoposte le controversie e le vertenze di qualsiasi natura che sorgano in dipendenza dell'esecuzione dei contratti fra il Consorzio ed i suoi depositari.

Art. 27.

Il Consorzio si obbliga ad adeguare il proprio statuto, in conformità della presente convenzione, entro tre mesi dalla relativa approvazione.

Art. 28.

Il Consorzio si obbliga a non richiedere nè pretendere indennizzi di sorta nel caso in cui da provvedimenti adottati dallo Stato, in adempimento di obblighi comunitari, derivino modifiche alla presente convenzione ovvero la sua anticipata risoluzione.

Art. 29.

La presente convenzione avrà la durata di nove anni a decorrere dal 1° gennaio 1984 e potrà essere rinnovata, per consenso delle parti, previ accordi da prendersi entro sei mesi dalla scadenza.

Essa potrà altresì essere modificata per consenso delle parti.

Art. 30.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e da registrare solo in caso d'uso, mentre vincola il Consorzio industrie fiammiferi fin dalla data della sua sottoscrizione, non produrrà i suoi effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria fino a quando non sia approvata con decreto del Ministro delle finanze.

Le spese di bollo e di diritti di scritturazione e quelle dell'eventuale registrazione del presente atto sono ad esclusivo carico del Consorzio.

Roma, addì 21 dicembre 1983

CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI
Il presidente: BIANCONI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
DIREZIONE GENERALE

Visto, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il direttore generale: SAPIENZA

(6922)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 1983.

Disposizioni fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patate dal Canada e dalla Polonia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Viste le direttive CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93 e del 18 marzo 1980, n. 80/392 e n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, modificato con decreto ministeriale 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Viste le decisioni prese in sede CEE dal Consiglio in data 12 dicembre 1983 che approvano le deroghe, previste dalla Repubblica italiana, a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per i tuberi-seme di patate originari del Canada e della Polonia;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del « *Corynebacterium sepedonicum* » e del « Potato spindle tuber viroid »;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patate della varietà Kennebec, originari del Canada nelle provincie « Nuovo Brunswich » e « Isola Principe Edoardo » e i tuberi-seme di patate delle varietà Majestic e Sieglinde, originari della Polonia nei Voivodati di « Bydgoszeg » e « Pila », possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 gennaio 1984.

Art. 2.

Ai fini dell'introduzione in Italia, i tuberi-seme di patate di cui all'art. 1, debbono soddisfare i seguenti requisiti:

a) tuberi-seme di patate canadesi:

i tuberi-seme devono essere la prima discendenza diretta di tuberi delle categorie « Pre-élite », « Elite I », « Elite II » o « Elite III », prodotti in stabilimenti qualificati per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pre-élite » o « Elite I » e, che sono ufficiali o ufficialmente designati e controllati a tal fine;

i tuberi-seme sono stati prodotti in zone costituite in settori di produzione di patate da seme ovvero in settori comparabili situati in zone diverse da quelle designate come « zone di rischio » per quanto riguarda la presenza di « potato spindle tuber viroid » e di « *Corynebacterium sepedonicum* »;

i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti ai requisiti stabiliti per la categoria di « base »;

b) tuberi-seme di patate polacche:

i tuberi-seme devono essere la prima discendenza diretta di tuberi della categoria « Super élite » o la categoria precedente, prodotti in stabilimenti qualificati per la produzione di tuberi-seme della categoria « Super élite » e che sono ufficiali o ufficialmente designati e controllati a tal fine;

i tuberi-seme sono stati prodotti in stabilimenti ufficiali o in zone chiuse;

i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti stabiliti per le categorie di « Elite ».

Un campione deve essere prelevato ufficialmente da ogni partita costituita da tuberi-seme di un solo produttore e destinati alla Repubblica italiana.

Il campione è costituito approssimativamente dall'uno per cento dei tuberi della partita, fino ad un massimo di mille tuberi.

I campioni sono esaminati nei laboratori ufficiali dei Paesi speditori per accertare la eventuale presenza di « potato spindle tuber viroid » o di « *Corynebacterium sepedonicum* ».

Gli esami sono effettuati secondo metodi appropriati comprendenti almeno:

per quanto riguarda il « potato spindle tuber viroid », il « bulk testing » del materiale di patate di partenza, seguendo il metodo PAGE previo passaggio su piante di pomodoro, e

per quanto riguarda il « *Corynebacterium sepedonicum* », il metodo « Immunofluorescenza ».

Art. 3.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita di tuberi-seme di patata, deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie dei Paesi di origine soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di « potato spindle tuber viroid » o di « *Corynebacterium sepedonicum* » è stata scoperta in occasione degli esami di cui all'articolo precedente.

Il certificato anzidetto deve riportare le seguenti indicazioni aggiuntive:

nome dello stabilimento e del settore definiti nel precedente articolo;

dichiarazione che le condizioni specificate nel precedente articolo sono state rispettate;

dichiarazione che i requisiti di cui ai punti 27) e 30) dell'allegato IV del decreto ministeriale 11 luglio 1980 sono stati rispettati.

Art. 4.

Dalle singole partite di tuberi-seme di patate introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente per sondaggio campioni destinati agli esami ufficiali come specificato all'articolo 2. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate sino alla conferma che nessuna traccia di « potato spindle tuber viroid » o di « *Corynebacterium sepedonicum* » è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 5.

Le patate ottenute da tuberi-seme importati non possono essere certificate come « tuberi-seme di patate », ma devono essere commercializzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 6.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati, prima del successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione.

Art. 7.

L'importazione delle singole partite di tuberi-seme di patate deve essere autorizzata, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificato il Paese di origine, la quantità, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi-seme.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi-seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione dell'art. 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(6916)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 novembre 1983.

Impegno della somma di L. 767.830.387 a favore della regione Piemonte ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77; emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 ed il bilancio di previsione per il triennio 1983-85;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, Bilancio foglio n. 174 con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla Regione Piemonte la somma di lire 988.102.500, quale anticipo del 5% per il 1980;

Vista la dichiarazione n. 920/ES del 3 ottobre 1983, con la quale il presidente della giunta regionale del Piemonte chiede l'erogazione dell'importo di lire 767.830.387, relativamente al 2° programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Piemonte per il 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di L. 767.830.387 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 83

(6860)

DECRETO 12 novembre 1983.

Impegno dell'importo residuale di L. 196.000 a favore della comunità montana «Colline del Fiora» ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 16 (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 16 del sopracitato decreto-legge n. 55/83, che prevede erogazioni, a valere sull'autorizzazione di lire 120 miliardi, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di lire 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Vista la legge di bilancio del 28 aprile 1983, n. 133;

Visto il proprio decreto del 12 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1983, registro n. 1, foglio n. 384, con il quale è stato assunto un impegno per l'importo complessivo di lire 20.213.549.000, per l'esercizio 1983, a favore delle comunità montane ivi indicate e che la quota relativa alla comunità montana « Zona S Colline del Fiora » è pari a L. 46.501.000;

Vista la nota n. 3142 del 19 ottobre 1983 della comunità montana « Zona S Colline del Fiora », con la quale viene comunicata una consistenza demografica di 16.697 abitanti anziché di 16.501 abitanti, con conseguente richiesta di integrazione della quota spettante, ex art. 16, legge n. 131/83;

Ritenuta valida la richiesta della comunità montana « Zona S Colline del Fiora » in quanto conforme alle risultanze demografiche ufficiali;

Decreta:

Art. 1.

L'importo differenziale aggiuntivo di lire 196.000 è impegnato a favore della comunità montana « Zona S Colline del Fiora », per spese di gestione ex art. 16, legge n. 131/83.

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1983, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 84

(6859)

DECRETO 24 novembre 1983.

Impegno della somma di L. 595.577.569.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 9 (fondo regionale di sviluppo anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 133/83, che quantifica la quota del fondo ex art. 9 della sopracitata legge n. 281/70 in L. 694.880.488.000;

Visto l'art. 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge finanziaria n. 130/83;

Vista la delibera CIPE 23 settembre 1983, con la quale vengono ripartiti — tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente, di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/65, e di L. 565.577.569.000, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/70;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1983, e art. 9 della legge n. 281/70, a titolo di limite d'impegno, annualità 1983, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Art. 2.

La somma di L. 565.577.569.000, relativa al fondo 1983, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto dell'importo di lire 30 miliardi citato in premessa e richiamato all'art. 1, nonché delle detrazioni (complessivamente pari a L. 99.302.919.000) ex art. 5, terzo e quarto comma della legge n. 130/83 — è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	6.236.428.000
Bolzano	7.072.853.000
Valle d'Aosta	1.806.129.000
Piemonte	29.095.634.000
Lombardia	44.109.126.000
Veneto	27.711.565.000
Friuli-Venezia Giulia	1.690.913.000
Liguria	14.940.684.000
Emilia-Romagna	27.877.563.000
Toscana	24.587.709.000
Umbria	13.848.700.000
Marche	17.759.049.000
Lazio	34.536.170.000
Abruzzo	30.483.029.000
Molise	22.244.147.000
Campania	84.278.251.000
Puglia	64.284.700.000
Basilicata	29.396.826.000
Calabria	47.710.877.000
Sicilia	19.053.397.000
Sardegna	16.853.819.000
Totale	565.577.569.000

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 595.577.569.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 93

(6861)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **741.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Milano come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica posti

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della terza cattedra)

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione foglio n. 288

DECRETO 15 luglio 1983, n. 742.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Modena.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO 15 luglio 1983, n. 743.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Calabria.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato al dipartimento di difesa del suolo della facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 283

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grassi Maria Luisa, sede in Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura di Arborio, con sede in Arborio (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Suisse Werke » S.p.a., con sede in Orbassano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 6 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Suisse Werke », con sede in Orbassano (Torino), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Suisse Werke », con sede in Orbassano (Torino), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Suisse Werke », con sede in Orbassano (Torino), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.V.A. di Verres (Aosta), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.V.A. di Verres (Aosta), è prolungata al 13 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.V.A. di Verres (Aosta), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sila di Cigliano (Vercelli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sila di Cigliano (Vercelli), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Clip S.p.a., con sede e stabilimento in Cirié (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Clip S.p.a., con sede e stabilimento in Cirié (Torino), è prolungata al 4 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Clip S.p.a., con sede e stabilimento in Cirié (Torino), è prolungata al 3 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grassi & C. S.r.l., Piobesi (Torino), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grassi & C. S.r.l., Piobesi (Torino), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pep Rose, in Borgomanero (Novara), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pep Rose, in Borgomanero (Novara), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento in Serra Ricco' (Genova), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento in Serra Ricco' (Genova), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E.C.S. - Elettronica circuiti stampati S.p.a., in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 2 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E.C.S. - Elettronica circuiti stampati S.p.a., in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 1° febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.I.P. - Fusioni industriali di precisione S.p.a., sede e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 19 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fr.lli Beccaro, di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fr.lli Beccaro, di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coeme di Corato Giuseppe, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 15 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.C.E.R. - Società industriale costruzione elettrodomestici Robella, in Robella (Asti), è prolungata al 17 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali, in Genova Porto alla Calata Gadda, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.R.I., con sede in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.T.I.L., sede e stabilimento in Trino (Vercelli), è prolungata al 1° marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merli fonderia, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merli macchine utensili S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merli macchine utensili S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hamster S.r.l., in Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hamster S.r.l., in Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 3 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hamster S.r.l., in Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallindustria, con sede legale e stabilimento in Cormano e Baraggia di Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. ICIR, in amministrazione controllata, stabilimento di Torino, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Rinnovamento di Roma ora S.p.a. Imprendit Roma e uffici e redazioni di Napoli, Firenze, Perugia, Milano, Reggio Calabria, Bologna e Cagliari, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Regal Style, in Mirabello Monferrato (Alessandria), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Regal Style, in Mirabello Monferrato (Alessandria), è prolungata al 12 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sirio S.a.s., di Corrado Porino & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sirio S.a.s., di Corrado Porino & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sirio S.a.s., di Corrado Porino & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sirio S.a.s., di Corrado Porino & C. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton Officine meccaniche, in Busalla (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorveggia, con sede e stabilimento in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaroli & C. con sede in Magenta (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Viberti S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6825-6923)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo dell'indicazione geografica « Colli della Toscana Centrale » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Colli della Toscana Centrale ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

il confine partendo dalla Vetta alle Croci in provincia di Firenze segue in direzione est i limiti dei comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Reggello, che rimangono così compresi per l'intero territorio nella zona di produzione. Il confine quindi entra in provincia di Arezzo e segue all'esterno i limiti comunali di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Capolona, Arezzo fino al suo incontro con la s.s. 73. Da questo punto, lungo la s.s. 73 fino alla località Palazzo e quindi la strada per Castiglion Fiorentino il confine incontra di nuovo il limite del comune di Arezzo che segue fino alla s.s. 71 e lungo questa raggiunge la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza del capoluogo.

Da questo punto prosegue lungo il confine della zona di produzione del vino bianco Vergine della Val di Chiana in direzione ovest fino al suo incontro con la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza di Badia al Pino. Prosegue lungo la ferrovia in direzione sud e si immette sul confine del comune di Chiusi in prossimità del suo incontro con quello di Cetona. Segue quest'ultimo in direzione sud. In prossimità di Piazze si immette sulla strada per S. Casciano dei Bagni e quindi lungo la s.s. 321 in direzione nord torna ad immettersi sul limite del comune di Cetona. Da questo punto in direzione nord raggiunge il limite del comune di Chiusi, Chianciano e Montepulciano fino alle sorgenti del torrente Tresa che discende fino alla strada di Pienza dove si immette sulla s.s. 146 che segue verso ovest fino al confine di S. Quirico d'Orcia e quindi sempre nella stessa direzione lungo questo nuovo limite fino al suo incontro con il confine di Montalcino. Da questo punto il confine segue in senso orario il limite di Montalcino e quindi il lato est dei comuni di Murlo, Sovicille, Casole d'Elsa, S. Gimignano. All'incrocio con il confine della provincia di Pisa il confine s'immette in direzione nord sulla strada di Volterrana fino al Castagno da dove discende il torrente Egola fino al confine della provincia di Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello del comune di Fucecchio. Segue tale limite fino alla strada Empoli-Fucecchio, raggiunge quest'ultimo e si immette sulla via Francesca, oltrepassa Pieve e Nievole e lungo il limite di tale comune in direzione nord segue il limite di Serravalle Pistoiese e da questo punto si identifica con quello della zona di produzione del vino Chianti fino ad incontrare, in località Casa Faia il confine di Quarrata. Segue quest'ultimo in direzione sud-est per incontrare nell'ordine i limiti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Carmignano, Lastra a Signa, Scandicci; quindi in direzione nord, Firenze, Sesto Fiorentino. Percorso tutto il limite nord del comune di Sesto Fiorentino il confine raggiunge il limite nord del comune di Fiesole e lungo questo il punto di partenza di Vetta Le Croci.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute da parte degli interessati richieste per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Colli della Toscana Centrale », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

bianco;

rosso;

rosato;

vinsanto.

Per quanto concerne la zona di produzione si precisa che:

« Sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore a 550 metri s.l.m. e, in alcuni casi, eccezionalmente, a metri 650, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

« Sono, pertanto, da escludere i vigneti situati in pianura, in terreni umidi, su fondovalle ».

(6833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 27 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1675 —	1675 —	1675 —	1675 —	1675 —	1675 —	1675 —	1675 —	1675 —	1675 —
Marco germanico	606,850	606,850	607,05	606,850	606.75	606,80	606,760	606.850	606,850	606,85
Franco francese	198,540	198,540	198,30	198,540	198,45	198,50	198,470	198,540	198,540	198,55
Fiorino olandese	539,800	539,800	540,10	539,800	539,75	539.72	539,650	539,800	539,800	539,80
Franco belga	29,751	29,751	29,80	29,751	29,76	29.74	29,740	29,751	29,751	29,75
Lira sterlina	2392 —	2392 —	2400 —	2392 —	2398,60	2394 —	2396 —	2392 —	2392 —	2392 —
Lira irlandese	1887 —	1887 —	1882 —	1887 —	1881 —	1886,50	1886 —	1887 —	1887 —	—
Corona danese	167,650	167,650	167,75	167,650	167.71	167,65	167,650	167.650	167,650	167,65
E.C.U.	1369,680	1369,680	1369,680	1369,680	1369,50	1369,68	1369,680	1369.680	1369.680	1368,68
Dollaro canadese	1340,500	1340,500	1343 —	1340,500	1343,75	1341,75	1343 —	1340,500	1340,500	1340,50
Yen giapponese	7,172	7,172	7,17	7,172	7.166	7.17	7.169	7.172	7.172	7.17
Franco svizzero	762,440	762,440	763,50	762,440	763,10	762,97	763,500	762,440	762,440	762,45
Scellino austriaco	86,020	86,020	86,15	86,020	86,10	86,06	86,100	86,020	86,020	86 —
Corona norvegese	215,360	215,360	215,40	215,360	215,32	215,40	215,440	215,360	215.360	215,36
Corona svedese	207,420	207,420	207,55	207,420	207,35	207.56	207,700	207,420	207.420	207.42
FIM	285,750	285,750	285,60	285,750	285,55	285,72	285,700	285,750	285,750	—
Escudo portoghese	12,570	12,570	12,61	12,570	12,64	12,36	12,150	12,570	12,570	12,57
Peseta spagnola	10,603	10,603	10,60	10,603	10,60	10,60	10,600	10,603	10,603	10,60

Media dei titoli del 27 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	42,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	93,550
» 6% » » 1970-85	91,250
» 6% » » 1971-86	85,850
» 6% » » 1972-87	81,600
» 9% » » 1975-90	81,850
» 9% » » 1976-91	80,300
» 10% » » 1977-92	81,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	83,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	98,950
» » » 1-6-1981/86 16%	99,450
» » » 1-8-1982/84 19%	100,650
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,925
» » » » 1- 4-1981/84	100,300
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 1-1982/84	99,800
» » » » 1- 3-1982/84	99,900
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,625
» » » » 1-10-1982/84	99,625
» » » » 1-11-1982/84	99,700
» » » » 1-12-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85	99.875
» » » » 1- 2-1983/85	99,400
» » » » 1- 3-1983/85	99.350
» » » » 1- 4-1983/85	99.300
» » » » 1- 1-1982/86	100.150
» » » » 1- 3-1982/86	100.175
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100.275
» » » » 1- 7-1982/86	100.100
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	99.800
» » » » 1-11-1982/86	99,850
» » » » 1-12-1982/86	99,900
» » » » 1- 1-1983/87	100,025
» » » » 1- 2-1983/87	99.750
» » » » 1- 3-1983/87	99,600
» » » » 1- 4-1983/87	99.550
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,875
» » » 12% 1- 4-1984	99,775
» » » 18% 1- 4-1984	100,025
» » » 12% 1-10-1984	96,675
» » » 18% 1- 1-1985	100,725
» » » 17% 1- 5-1985	100,100
» » » 17% 1- 7-1985	100 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	87,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1675 —
Marco germanico	606,805
Franco francese	198,505
Fiorino olandese	539,725
Franco belga	29,745
Lira sterlina	2394 —
Lira irlandese	1886,500
Corona danese	167,650
E.C.U.	1369,680
Dollaro canadese	1341,750
Yen giapponese	7,170
Franco svizzero	762,970
Scellino austriaco	86,060
Corona norvegese	215,400
Corona svedese	207,560
FIM	285,725
Escudo portoghese	12,360
Peseta spagnola	10,601

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 20 maggio 1983, n. 6448, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Miba Prodotti chimici e farmaceutici S.r.l., in Milano, via Novara, 3/3.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983, n. 6443, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Serpero Industria galenica milanese S.p.a., in Masate (Milano), via F. Serpero, 2.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983, n. 6481, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Eufarma S.r.l. in Firenze, via delle Panche, 44.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983, n. 6489, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983, n. 6487, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Zanardi farmaceutici S.r.l., in Bologna, via della Villa, 17/19.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983, n. 6488, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Janus S.r.l. Industrie chimiche riunite, in Paterno di Avezzano (L'Aquila), via Torino.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983, n. 6451, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Monaci Vallombrosiani S. Trinità Laboratorio farmaceutico, in Firenze, via Parione, 5.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, n. 6515, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinale nell'officina farmaceutica della ditta Made italiana S.r.l., in Roma, via Tiburtina n. 1010.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, n. 6520, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta I.S.F. S.p.a., in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1983, n. 6480, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Vetem S.p.a., in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983, n. 6444, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Cilag S.p.a., in Milano, via Cosenza, 5.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1983, n. 6493, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Istituto farmochimico Nativelle S.p.a., in Milano, via P. Filargo, 34.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983, n. 6516, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze, via San Domenico, 107.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1983, n. 6469, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Milanfarma S.p.a., in Caronno Pertusella (Varese), via G. Ferraris, 44.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1983, n. 6485, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Schiapparelli farmaceutici S.p.a., in Torino, corso Belgio, 86.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983, n. 6508, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Caber S.r.l., in Ravenna, via Trieste, 41.

(6831)

Revoca, d'ufficio, di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 30 settembre 1983 (numeri 6946/R e 6947/R) e 22 novembre 1983 (dal n. 6948/R al n. 6953/R), sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Anemos 30 compresse e 10 supposte, registrate ai numeri 12287 e 12287/A in data 4 marzo 1957, a nome della ditta Selvi & C. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6946/R).

2) Priatan 25 compresse, registrata al n. 16314, in data 1° aprile 1960 e 22 novembre 1974, a nome della ditta Knoll AG Chemische Fabriken di Ludwigshafen Rhein (Republica Federale di Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Knoll S.p.a. di Milano. (Decreto di revoca n. 6947/R).

3) Sulfacol 20 compresse da g 0,60, registrata al n. 6386 in data 22 novembre 1983, a nome della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 6948/R).

4) Lecitilsalf 10 fiale da ml 2 5 fiale da ml 5, registrate ai numeri 4197 e 4197/1 in data 21 novembre 1950 e 1° giugno 1964, a nome della ditta S.A.L.F. S.p.a., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 6949/R).

5) Enterovioformio 20 compresse da g 0,25, registrata al n. 120 in data 12 giugno 1967, 30 novembre 1971 e 28 settembre 1979, a nome della ditta Ciba Geigy S.p.a., in Origgio (Varese).

6) Mexaform 20 confetti 100 microcompresse e flacone da ml 30 di gocce, registrata ai numeri 17509, 17509/A e 17509/B, in data 14 luglio 1960, 19 ottobre 1962, 30 maggio 1968, 14 settembre 1979 e 28 settembre 1979 a nome della ditta Ciba Geigy S.p.a., in Origgio (Varese). (Decreto di revoca n. 6951/R).

7) Aminovit 10 flaconcini da 10 ml di soluzione orale, registrata al n. 3639/2 in data 12 luglio 1950, 26 aprile 1961, 21 luglio 1976 e 2 luglio 1980, a nome della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l., in Casoria (Napoli). (Decreto di revoca n. 6952/R).

8) Biradon 1, 2 e 6 cachets e 2 e 10 compresse, registrate ai numeri 12485 e 12485/A in data 17 aprile 1947 e 11 giugno 1957, a nome della ditta Lab. chim. Farmades di Budini e C in Roma. (Decreto di revoca n. 6953/R).

(6832)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Dosolo, Ponte Nizza, Nesso, Dubino, Cologne, Cilavegna e Corteolona.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 18 ottobre 1983, n. 32406: comune di Dosolo (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 luglio 1982, n. 62 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 dicembre 1982, n. 97);

deliberazione 18 ottobre 1983, n. 32409: comune di Ponte Nizza (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 luglio 1982, n. 35 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 novembre 1982, n. 64);

deliberazione 18 ottobre 1983, n. 32407: comune di Nesso (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 settembre 1981, n. 24 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 febbraio 1982, n. 3);

deliberazione 18 ottobre 1983, n. 32408: comune di Dubino (Sondrio) (piano adottato con deliberazioni consiliari 12 dicembre 1979, n. 110, 7 agosto 1980, n. 85 e 19 settembre 1980, n. 105 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 7 agosto 1980, n. 85 rettificata con deliberazione consiliare 19 settembre 1980, n. 105);

deliberazione 25 attobre 1983, n. 32673: comune di Cologne (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 aprile 1981, n. 66 integrata con deliberazione della giunta municipale 1° giugno 1981, n. 78, ratificata con deliberazione consiliare 12 giugno 1981, n. 103 e deliberazione consiliare 25 marzo 1983, n. 10 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 dicembre 1981, n. 181);

deliberazione 25 ottobre 1983, n. 32674: comune di Cilavegna (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 luglio 1982, n. 56 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 dicembre 1982, n. 91);

deliberazione 25 ottobre 1983, n. 32675: comune di Corteolona (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 giugno 1981, n. 288 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 maggio 1982, n. 379 e deliberazione consiliare 9 luglio 1982, n. 388).

(6835)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Castegnato, S. Martino Siccomario, Bergamo, Pregnana Milanese e Porlezza.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 25 ottobre 1983, n. 32685: comune di Castegnato (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 ottobre 1982, n. 77);

deliberazione 11 ottobre 1983, n. 32218: comune di S. Martino Siccomario (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 marzo 1982, n. 216);

deliberazione 18 ottobre 1983, n. 32415: comune di Bergamo (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 11670).

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 13 ottobre 1983, n. 1272/URB: comune di Pregnana Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 ottobre 1982, n. 104);

decreto 18 ottobre 1983, n. 1282/URB: comune di Porlezza (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 novembre 1981, n. 166).

(6836)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Guanzate

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 18 ottobre 1983, n. 1283/URB: comune di Guanzate (Como).

(6837)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pavia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pavia;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pavia nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio .	punti	108,500	su 132
2) Circosta Lorenzo .	»	105,267	»
3) Avolio Raffaele	»	105,000	»
4) La Piaca Cataldo .	»	101,444	»
5) Porcile Luciano	»	100,000	»
6) Amorese Arturo	»	97,732	»
7) Chindamo Giuseppe	»	96,570	»
8) Mangiapane Antonino	»	95,437	»
9) Di Gilio Vito .	»	94,603	»
10) Guido Pasquale	»	94,017	»
11) D'Angelo Domenico	punti	93,104	su 132
12) Patriarca Emilio .	»	91,933	»
13) Uccelletti Aldo	»	91,548	»
14) Summo Vito .	»	90,923	»
15) Giacomelli Alvaro .	»	90,430	»
16) De Stefano Vincenzo .	»	89,545	»
17) Recchia Ezio .	»	89,177	»
18) Buccheri Ugo	»	88,550	»
19) Albanese Giuseppe	»	88,000	»
20) Stabili Franco	»	87,880	»
21) Torella Michele	»	87,773	»
22) Donzellini Ivo	»	87,716	»
23) Incandela Francesco	»	87,434	»
24) Gambassi Enrico .	»	86,893	»
25) Deyana Luca .	»	86,733	»
26) Gigliotti Giovanni	»	86,472	»
27) Ciccone Saverio	»	85,563	»
28) Aprile Pietro M. .	»	85,527	»
29) Nardelli Antonio .	»	85,450	»
30) Dall'Aglio Nico	»	85,250	»
31) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	85,104	»
32) Pesente Elio .	»	84,976	»
33) Nasuti Antonio	»	82,966	»
34) Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
35) Domina Mariano .	»	82,286	»
36) Ciraulo Giorgio	»	82,275	»
37) Nitti Gabriele	»	81,950	»
38) Carlomagno Michele	»	81,732	»
39) Galatro Vittorio .	»	81,268	»
40) Castellaneta Nicola	»	81,234	»
41) Bossi Giuseppe	»	81,032	»
42) Gobbi Ampelio	»	81,013	»
43) Bruni Ugo	»	80,859	»
44) Scorza Saverio	»	80,446	»

45) Caleffi Esterino	punti	79,721	su 132
46) Frisi Doro	»	79,566	»
47) Brun Flavio	»	79,146	»
48) Coniglione Sebastiano	»	78,545	»
49) Magoni Beniamino	»	78,349	»
50) Rampelli Vincenzo	»	78,316	»
51) Lentini Graziano	»	78,000	»
52) Campagnari Gustavo	»	77,897	»
53) Bianco Antonio	»	77,722	»
54) Zaffanella Aldo	»	77,538	»
55) Caccavale Antonio	»	77,269	»
56) Priolo Vincenzo	»	76,700	»
57) Licata Giovanni A.	»	76,266	»
58) Luchetti Loreto	»	76,033	»
59) Giordano Giovanni	»	75,965	»
60) La Candia Michele	»	75,800	»
61) Barbieri Leonida	»	75,632	»
62) Busillo Giovanni	»	74,247	»
63) Bini Palmiro F.	»	74,195	»
64) Giuliano Corrado	»	74,168	»
65) Fabbro Raffaello	»	74,050	»
66) Marzola Uber	»	74,000	»
67) Manzo Raffaele	»	73,624	»
68) Brocato Salvatore	»	73,456	»
69) Mastrogiovanni Carmelo	»	72,856	»
70) Zaffuto Paolo	»	72,353	»
71) Costardi Felice	»	72,349	»
72) Di Leo Accursio	»	71,978	»
73) Sulas Gianni	»	71,886	»
74) Criscuoli Matteo	»	71,466	»
75) Contini Graziano	»	71,457	»
76) Pipia Giuseppe	»	71,411	»
77) Re Giovanni	»	71,396	»
78) Rebecchi Renzo	»	70,886	»
79) Scalzo Guido	»	70,250	»
80) Rossini Michele	»	70,173	»
81) Chittaro Mario	»	70,165	»
82) Boccia Michele	»	70,066	»
83) Caruso Michele	»	69,866	»
84) Ugolotti Enrico	»	69,751	»
85) Orefice Antonino	»	68,945	»
86) Strianese Eugenio	»	66,240	»
87) Patti Mario	»	65,641	»
88) Monea Luigi	»	64,960	»
89) Salvadore Adelino	»	64,348	»
90) Porcelli Domenico	»	63,082	»
91) Caltagirone Raimondo	»	62,222	»
92) Bernardo Mario	»	60,832	»
93) Cupioli Guido	»	60,650	»
94) Longo Libero Benito	»	60,600	»
95) Nacchi Vincenzo	»	53,132	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6911)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di consigliere, elevati a cinque.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 10-11-12 (ottobre-novembre-dicembre) anno 1983 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 2 dicembre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1983, registro n. 2, foglio n. 54, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti, elevati a cinque, di consigliere in prova (settimo livello), nel ruolo della ex carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1982, modificato con decreto ministeriale 29 novembre 1982, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(6937)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi a posti di ispettore tecnico periferico

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982 sono stati pubblicati il decreto ministeriale 28 maggio 1982 e il decreto ministeriale 7 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1982, registro n. 112, foglio n. 361, relativi, rispettivamente, all'approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore scienze matematiche e naturali, sottosettore matematica e fisica, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 12 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1982, registro n. 87, foglio n. 117, ed il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1982, registro n. 97, foglio n. 241, relativi, rispettivamente, all'approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a trentadue posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, settore linguistico espressivo, sottosettore lingue e civiltà straniere, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 8 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 178, ed il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1982, registro n. 102, foglio n. 46, relativi, rispettivamente, all'approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore scienze matematiche e naturali, sottosettore scienze naturali e geografiche, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 6 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 176, ed il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1982, registro n. 102, foglio n. 49, relativi, rispettivamente, all'approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, settore scienze matematiche e naturali, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 7 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 177, ed il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1982, registro n. 97, foglio n. 240, relativi, rispettivamente, all'approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore linguistico espressivo, sottosettore lingue e civiltà straniere, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 10 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 77, foglio n. 205, ed il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1982, registro n. 102,

foglio n. 50, relativi, rispettivamente, all'approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline di chimica e chimica applicata, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1982, registro n. 102, foglio n. 117, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a tredici posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline economiche ed amministrative, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1982, registro n. 102, foglio n. 201, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore linguistico espressivo, sottosettore materie letterarie, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

(6888)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario, da destinare alle sezioni della regione Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle sezioni della regione Sardegna;
Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1983, registrato il 17 giugno 1983, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 280, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle sezioni della regione Sardegna, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1982:

1) Avoli Alberto . . . . punti 22,275
2) Lener Alfredo . . . . » 20,512
3) Di Luca Renzo . . . . » 20,275

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Avoli Alberto;
2) Lener Alfredo;
3) Di Luca Renzo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1983
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 31

(6938)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 354 del 28 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata gas e acqua, in Bologna: Concorsi pubblici, per prova pratica, a due posti di operaio di gruppo VII e per titoli ed esami, ad un posto di impiegato di concetto di gruppo IV.

A.M.A.N. - Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	95.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.